SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 marzo 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2018, n. **22**.

Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare, l'articolo 65, paragrafo 1, che stabilisce che l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 13 concernente le norme in materia di ammissibilità delle spese relative al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, ed in particolare l'articolo 18 concernente le norme in materia di ammissibilità delle spese;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione europea del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Visti i regolamenti delegati della Commissione per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il regolamento delegato (UE) n. 480/2014, il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 ed il regolamento delegato (UE) n. 1516/2015;

Ritenuta l'importanza di perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, delle politiche sociali, del rating di legalità delle imprese e delle strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 3 agosto 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il presente decreto definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (UE) n. 1303/2013 e dai regolamenti di seguito elencati:

a) regolamento (UE) n. 1301/2013, il «Regolamento FESR»;

b) regolamento (UE) n. 1304/2013, il «Regolamento FSE»;

c) regolamento (UE) n. 508/2014, il «Regolamento FEAMP»;

d) regolamento (UE) n. 1299/2013, il «Regolamento CTE»;

e) regolamento (UE) n. 1305/2013, il «Regolamento FEASR»;

f) regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 480/2014, (UE) n. 481/2014 e (UE) n. 1516/2015, nonché regolamenti di esecuzione della Commissione.

2. Le norme sull'ammissibilità delle spese di cui al presente decreto si applicano anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed alla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015.

3. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1.

4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dal presente decreto si applicano anche alle spese relative ad operazioni finanziate nell'ambito dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea (FESR) sostenute sul territorio nazionale, qualora l'ammissibilità della spesa non sia diversamente disciplinata dagli atti normativi e regolamentari di seguito elencati:

a) il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;

b) le regole supplementari definite dagli Stati membri nell'ambito del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma di cooperazione territoriale europea.

5. L'Autorità di gestione, designata ai sensi degli articoli 123 e 124 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale, o un organismo privato.

6. Sono fatte salve condizioni più restrittive laddove previste nelle misure e azioni dei programmi vigenti.

Art. 2.

Principi generali

1. I Fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

2. Affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i requisiti di carattere generale di seguito elencati, fatto salvo quanto previsto al comma 4 per il FEAMP. La spesa deve essere:

a) pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;

b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta, fatto salvo quanto previsto per le forme di sostegno di cui agli articoli 67, paragrafo 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, 68, 69, paragrafo 1, e 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013;

c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese, come previsto dall'articolo 3;

d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, in particolare, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *j)*, del regolamento (UE) n. 480/2014. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dall'Autorità di gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;

e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

3. Le spese ammissibili nell'ambito di un'operazione di partenariato pubblico-privato (PPP) sono disciplinate dall'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

4. Con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMP che non comportano spese del beneficiario, la spesa ammissibile è l'aiuto pubblico erogato al beneficiario.

5. L'ammissibilità delle spese riguardanti un'operazione sostenuta da uno o più Fondi SIE o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione è disciplinata dalle disposizioni di cui al paragrafo 11 dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 3.

Periodo di ammissibilità della spesa

1. Il periodo di ammissibilità delle spese ad una partecipazione dei Fondi SIE è disciplinato dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo le deroghe di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Nel caso del FEASR, le spese sono ammissibili per una partecipazione solo se l'aiuto in questione è stato accreditato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2023.

Art. 4.

Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono disciplinate dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.

2. In particolare, gli importi di cui al comma 1 possono essere definiti, in conformità alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, anche sulla base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi operativi per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari, previa verifica del contesto di riferimento.

3. Relativamente alla previsione di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il costo annuo lordo per l'impiego è rappresentato dalla retribuzione lorda, incluse le retribuzioni in natura, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti.

4. Alle operazioni rientranti nelle categorie previste dagli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 480/2014 per il calcolo dei costi indiretti può applicarsi il tasso forfettario previsto, rispettivamente, dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013 e dall'articolo 124, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

5. L'attuazione di un'operazione o di un progetto, parte di un'operazione, esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, è disciplinata dall'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

6. Per le forme di sostegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 67, paragrafo 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, 68, 69, paragrafo 1, e 109, di cui al regolamento (UE) n. 1304/2013, articolo 14, sono considerate spese ammissibili i costi calcolati sulla base applicabile. Oltre alla disposizione di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013, sono ammissibili, a valere sul programma operativo, le spese sostenute sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione con proprio atto delegato.

7. Con riferimento alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)*, e all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013, l'Autorità di gestione può prevedere, nel documento previsto dall'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità.

8. Le indicazioni sul metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione sono contenute nel documento di cui all'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il FEAMP, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014, ulteriori metodi di calcolo sono indicati nel programma operativo di riferimento.

Art. 5.

Contributi in natura

1. I contributi in natura sono ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed alle condizioni previste dal presente decreto, salvo limiti più restrittivi stabiliti nel programma.

2. I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 6.

Ammortamento

1. Alle spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione, calcolate conformemente alla normativa vigente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 7.

Premi

1. I premi definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *j)*, del regolamento (UE) n. 966/2012 come contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a un concorso costituiscono spese ammissibili.

2. La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di fondo. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno.

3. Le modalità di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal relativo regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Art. 8.

Spese connesse al credito d'imposta

1. In caso di sostegno dei fondi SIE concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

a) il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;

b) il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del programma operativo;

c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai beneficiari.

Art. 9.

Spese connesse all'esonero contributivo

1. In caso di sostegno dei fondi SIE concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

a) l'esonero contributivo è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;

b) l'esonero contributivo è concesso per sostenere politiche del lavoro rivolte al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del programma operativo;

c) la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi all'esonero contributivo riconosciuto ai beneficiari.

Art. 10.

Strumenti finanziari

1. Il sostegno degli strumenti finanziari viene utilizzato al fine di contribuire al conseguimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità. Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli da 37 a 46, e ai regolamenti elencati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 11.

Spese connesse all'operazione

1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purché previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione medesima.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

3. Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione per sostenere le inottemperanze contributive di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico, costituiscono spesa ammissibile limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti comunque ammessi al sostegno finanziario del programma e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti.

Art. 12.

Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione

1. Nell'ambito degli interventi di Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei destinatari.

Art. 13.

Spese non ammissibili

1. Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 3, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici di ciascun Fondo, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun Fondo.

2. Non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE i seguenti altri costi:

a) i deprezzamenti e le passività;

b) gli interessi di mora;

c) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Art. 14.

Operazioni che generano entrate nette

1. Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 65, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 61, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dello stesso articolo.

3. Per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione che non rientrano nelle deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria di entrate nette di cui al citato articolo 61, paragrafo 3, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il tasso forfettario è stabilito dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 1516/2015.

4. Il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stabilito dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 480/2014.

5. L'Autorità di gestione può applicare la deroga prevista dall'articolo 61, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 15.

Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

1. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

2. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

3. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni.

4. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

5. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione.

6. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

7. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Art. 16.

Acquisto di materiale usato

1. L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;

b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Art. 17.

Acquisto di terreni

1. L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni:

a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;

b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, con l'eccezione dei casi menzionati ai commi 2 e 3;

c) la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

2. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite di cui al comma 1, lettera *b)*, è aumentato al 15 per cento.

3. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione;

b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera *a)*;

c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di gestione;

d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

4. Nel caso di strumenti finanziari, l'acquisto di terreni è ammissibile ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nei limiti di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Art. 18.

Acquisto di edifici

1. L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun Fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera *a)*, purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

a) che sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera *c)*, comma 1, dell'articolo 17, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;

b) che le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse;

c) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;

d) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;

e) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

2. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo SIE interessato.

3. Nel caso di strumenti finanziari, l'acquisto di immobili è ammissibile ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 19.

Locazione finanziaria

1. Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (*leasing*) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:

1) il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;

2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;

3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;

4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;

5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;

6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;

7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:

1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;

3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera *b)*; i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Art. 20.

Ammissibilità sulla base dell'ubicazione delle operazioni

1. Sono ammissibili le spese relative alle operazioni cofinanziate dai Fondi SIE situate nell'area geografica, o categoria di regioni nel caso del FESR e FSE, dove interviene il programma operativo, conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Le deroghe alla regola generale di cui al comma 1, per il FESR, nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», per il FEAMP e per il FEASR sono consentite alle condizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 70, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel rispetto delle regole specifiche di ciascun Fondo. In particolare, ulteriori disposizioni specifiche applicabili al FEAMP e al FEASR sono previste, rispettivamente, dagli articoli 64, 74 e 75 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli articoli 44 e 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. Le deroghe specifiche per il FSE sono stabilite dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.

4. Per i programmi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» si applicano le disposizioni specifiche previste a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

Art. 21.

Stabilità delle operazioni

1. Le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Il periodo di cinque anni può essere ridotto a tre dalle Autorità di gestione dei programmi operativi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o di posti di lavoro creati dalle PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato.

3. Nei casi di operazioni in cui non sono stati rispettati i requisiti di stabilità prescritti si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 71.

Art. 22.

Spese relative all'Assistenza tecnica

1. Le spese sostenute per le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono ammissibili limitatamente ai costi sostenuti dalle strutture preposte inerenti le attività di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi. Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività riportate al presente comma.

2. Sono ammissibili, altresì, le spese sostenute per azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera *e)*, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner.

3. Le spese relative alle azioni di cui ai commi 1 e 2 possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

4. Il FEASR può finanziare anche le azioni di cui agli articoli da 51 a 54, Capo III, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. Nell'ambito del FEAMP, in base all'articolo 78, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 508/2014 sono ammissibili le spese relative all'istituzione di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG) nel territorio dello Stato membro.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle spese ammissibili nei periodi indicati dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Relativamente alle spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, resta applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DE VINCENTI, *Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 532

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

(*Omissis*).».

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 298 del 26 ottobre 2012.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.

Il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006" è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.

Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 354 del 28 dicembre 2013.

Il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 149 del 20 maggio 2014.

Il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.

Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 362 del 31 dicembre 2012.

Il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 138 del 13 maggio 2014.

Il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 138 del 13 maggio 2014.

Note all'art. 1:

— Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.

Il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006" è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.

Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.

Il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 149 del 20 maggio 2014.

Il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.

Il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 138 del 13 maggio 2014.

Il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 138 del 13 maggio 2014.

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità *II)* è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 12 del 17 gennaio 2015.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014):

«242. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento (SIE) dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.».

— La delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015 (Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015.

— Si riporta il testo dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFEU):

«Art. 107. — 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.».

Note all'art. 2:

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.

— Per il riferimento al regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, si rimanda alle note dell'articolo 1.

Note all'art. 3:

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.

Note all'art. 4:

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.

— Per il riferimento al regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, si rimanda alle note dell'articolo 1.

Il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 298 del 26 ottobre 2012.

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 149 del 20 maggio 2014 si rimanda alle note dell'articolo 1.

Note all'art. 5:

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.

Note all'art. 6:

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.

Note all'art. 7:

— Per il riferimento al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, si rimanda alle note dell'articolo 4.

Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 362 del 31 dicembre 2012.

Note all'art. 8:

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.

Note all'art. 9:

— Per il riferimento al regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, si rimanda alle note dell'articolo 1.

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.

Note all'art. 10:

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,» si rimanda alle note dell'articolo 1.

Note all'art. 11:

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.

Il regolamento delegato (UE) 2015/1516 della Commissione, del 10 giugno 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 239 del 15 settembre 2015.

— Per il riferimento al regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, si rimanda alle note dell'articolo 1.

Note all'art. 13:

— Per il riferimento al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.

Note all'art. 14:

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.

— Per il riferimento al Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, si rimanda alle note dell'articolo 1.

Note all'art. 15:

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.

Note all'art. 20:

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, si rimanda alle note dell'articolo 1.

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio si rimanda alle note dell'articolo 1.

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio si rimanda alle note dell'articolo 1.

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea si rimanda alle note dell'articolo 1.

Note all'art. 21:

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio si rimanda alle note dell'articolo 1.

Note all'art. 22:

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, si rimanda alle note dell'articolo 1.

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, si rimanda alle note dell'articolo 1.

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, si rimanda alle note dell'articolo 1.

Note all'art. 23:

— Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008.

18G00048

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 7 febbraio 2018.

Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali».

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l'art. 1, comma 327;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, in particolare, l'art. 1, comma 432;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, in corso di registrazione;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 2015, recante «Conferimento dell'autonomia speciale alla Galleria nazionale delle Marche, alla Galleria Nazionale dell'Umbria e all'Opificio delle Pietre dure»;

Visto il decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 15 settembre 2015, recante «Conferimento dell'autonomia speciale all'Istituto centrale per la grafica»;

Visto il decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 28 giugno 2016, recante «Conferimento dell'autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»;

Visto il decreto 26 aprile 2017 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Conferimento dell'autonomia speciale al Parco archeologico del Colosseo»;

Rilevato che il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 reca un elenco di istituti e luoghi della cultura assegnati ai Poli museali regionali e che, ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto ministeriale 23 dicembre 2014, «con uno o più decreti ministeriali sono individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura, immobili e/o complessi da assegnare ai Poli museali regionali» ivi compresi «ulteriori aree o parchi archeologici che, ai sensi dall'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono gestiti dalle Soprintendenze Archeologia»;

Ritenuto opportuno procedere con l'assegnazione ai Poli museali regionali di ulteriori istituti e luoghi della cultura e, conseguentemente, apportare alcune modifiche all'allegato 2 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'elenco degli istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei dotati di autonomia speciale;

Viste la nota prot. n. 34743 del 7 dicembre 2016 della Direzione generale Musei e della Direzione generale Belle arti e paesaggio, le note prot. n. 1821 del 16 febbraio 2017 e prot. n. 13377 del 18 dicembre 2017 della Direzione generale Musei;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 9 gennaio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni.

1. Al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'allegato 1, recante «Elenco ricognitivo dei musei e dei parchi archeologici dotati di autonomia speciale»,

1) alla lettera *a)*: al numero 3, sono soppresse le seguenti parole: «di Roma»; al numero 5, dopo la parola «Museo» sono inserite le seguenti: «e Real Bosco»;

2) alla lettera *b)*: al numero 5, sono soppresse le seguenti parole: «di Modena»; al numero 6, sono soppresse le seguenti parole: «di Roma»; al numero 7, sono soppresse le seguenti parole: «di Torino»; al numero 12, le parole «il Museo Nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «i Musei»;

b) all'allegato 2, recante «Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei e ai parchi archeologici dotati di autonomia speciale»:

1) al numero 7 e al numero 8 sono soppresse le seguenti parole: «di Roma»;

2) al numero 15 dopo la parola «Museo» sono inserite le seguenti: «e Real Bosco»;

3) al numero 16 le parole «il Museo Nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «i Musei»;

4) al numero 24. Parco archeologico di Ostia Antica, dopo la voce: «Basilica di S. Ippolito e Antiquarium - Fiumicino (Roma)» è inserita la seguente «Castello di Giulio II - Ostia (Roma)»;

5) al numero 27. Palazzo Ducale di Mantova, prima della voce: «Museo di Palazzo Ducale - Mantova» è inserita la seguente: «Museo archeologico nazionale di Mantova - Mantova»;

6) al numero 30 sono soppresse le seguenti parole: «di Torino»;

c) all'allegato 3, recante «Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai Poli museali regionali»

1) al numero 2. Polo museale della Lombardia, dopo la voce: «Palazzo Besta - Teglio (Sondrio)» sono aggiunte le seguenti: «Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo - Capo di Ponte (Brescia)», «Parco nazionale delle incisioni rupestri - Capo di Ponte (Brescia)», «Villa Romana e Antiquarium - Desenzano sul Garda (Brescia)»; la voce «Museo Archeologico Nazionale di Mantova» è soppressa;

2) al numero 3. Polo museale del Veneto, prima della voce: «Complesso di San Gaetano - Sede espositiva Collezione Salce - Treviso» sono inserite le seguenti: «Area archeologica di Altino - Quarto di Altino (Venezia)», «Area archeologica di Concordia Sagittaria - Concordia Sagittaria (Venezia)»; dopo la voce: «Galleria «Giorgio Franchetti» alla Ca' d'Oro - Venezia» sono inserite le seguenti: «Monumento a Cesare Battisti sul Doss - Trento», «Monumento alla vittoria - Bolzano»;

3) al numero 5. Polo museale della Liguria, dopo la voce «Museo Preistorico dei «Balzi Rossi» e zona archeologica - Ventimiglia (Imperia)» è inserita la seguente «Area archeologica di Nervia - Ventimiglia (Imperia)»;

4) al numero 6. Polo museale dell'Emilia Romagna, dopo la voce: «Abbazia di Pomposa e Museo Pomposiano - Codigoro (Ferrara)» sono inserite le seguenti: «Area archeologica di Marzabotto (Bologna)», «Area archeologica e Antiquarium di Veleia - Lugagnano Val D'Arda (Piacenza)»; dopo la voce: «Torre Jussi - Bologna» è aggiunta la seguente: «Villa Romana di Russi (Ravenna)»;

5) al numero 7. Polo museale della Toscana, dopo la voce: «Abbazia di Soffena - Castelfranco di Sopra (Arezzo)» sono inserite le seguenti: «Area archeologica di Cosa - Orbetello (Arezzo)», «Area archeologica di Roselle - Grosseto», «Area archeologica di Sodo e tomba di Camucia - Cortona (Arezzo)», «Area archeologica di Vetulonia - Grosseto»; dopo la voce: «Museo Nazionale di Villa Guinigi - Lucca» sono inseriti: il «Museo Richard Ginori - Sesto Fiorentino - Firenze» e la «Necropoli di Poggio Renzo - Chiusi (Arezzo)»; dopo la voce: «Sala del Perugino - Firenze» sono inserite le seguenti: «Tomba della scimmia - Chiusi (Siena)», «Tomba di Montefortini - Area archeologica di Artimino - Carmignano (Prato)»;

6) al numero 8. Polo museale dell'Umbria, prima della voce: «Castello Bufalini- San Giustino (Perugia)» è inserita la seguente: «Area archeologica di Carsulae - Terni»; dopo la medesima voce «Castello Bufalini - San Giustino (Perugia)» è inserita la seguente: «Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone - Perugia»; dopo la voce: «Museo Nazionale del Ducato di Spoleto - Spoleto (Perugia)» è inserita la seguente: «Necropoli etrusca «Crocifisso di tufo» - Orvieto (Terni)»; dopo la voce: «Palazzo Ducale - Gubbio (Perugia)» è inserita la seguente: «Teatro romano e Antiquarium di Gubbio (Perugia)»;

7) al numero 10. Polo museale del Lazio, dopo la voce: «Abbazia Greca di San Nilo - Grottaferrata (Roma)» è inserita la seguente: «Area archeologica di Veio - Santuario etrusco dell'Apollo - Roma»; dopo la voce: «Chiesa di San Pietro - Tuscania (Viterbo)» è inserita la seguente: «Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae - Minturno (Latina)»; dopo la voce: «Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz - Viterbo» sono inserite le seguenti: «Necropoli della Banditaccia - Cerveteri (Roma)», «Necropoli di Monterozzi - Tarquinia (Viterbo)»; la voce: «Castello di Giulio II - Roma» è soppressa;

8) al numero 12. Polo museale del Molise, dopo la voce: «Palazzo Pistilli - Campobasso» è aggiunta la seguente: «Santuario italico - Pietrabbondante (Isernia)»;

9) al numero 13. Polo museale della Campania, dopo la voce: «Anfiteatro campano - Santa Maria Capua Vetere (Caserta)» è inserita la seguente: «Area archeologica del Teatro romano di Benevento - Benevento»; dopo la voce: «Palazzo Reale di Napoli» è inserita la seguente: «Parco archeologico di Elea-Velia - Ascea (Salerno)»; la voce «Reale tenuta di Carditello - San Tammaro (CE)» è soppressa;

10) al numero 14. Polo museale della Puglia, prima della voce: «Antiquarium e zona archeologica di Canne della Battaglia (Barletta)» è inserita la seguente: «Anfiteatro romano - Lecce»; dopo la voce: «Palazzo Sinesi - Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani)» sono aggiunte le seguenti: «Parco archeologico di Monte Sannace - Gioia del Colle (Bari)», «Parco archeologico di Siponto - Manfredonia (Foggia)»; la voce: «Chiostro del convento di San Domenico - Taranto» è soppressa;

11) al numero 15. Polo museale della Basilicata, dopo la voce: «Palazzo De Lieto - Maratea (Potenza)» sono inserite le seguenti: «Parco archeologico dell'area urbana di Metaponto - Bernalda (Matera), «Parco archeologico di Herakleia - Policoro (Matera)»; dopo la voce: «Sede espositiva in Palazzo Ducale - Tricarico (Matera)» sono aggiunte le seguenti: «Teatro romano - Grumento Nova (Potenza)», «Tempio delle Tavole Palatine - Bernalda (Matera)»;

12) al numero 17. Polo museale della Sardegna, dopo la voce: «Antiquarium Turritano e Zona Archeologica - Porto Torres (Sassari)» sono inserite le seguenti: «Area archeologica di Nora - Pula (Cagliari)», «Area archeologica di «Tharros» - Cabras (Oristano)».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 7 febbraio 2018

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 514

18A02072

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2018.

Certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2017. (Decreto n. 35717).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che prevede che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo art. 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

Visto il comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con tempi e modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 138205 del 27 giugno 2017, che definisce le modalità di trasmissione e i prospetti del monitoraggio periodico al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2017 per acquisire le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in attuazione di quanto disposto dal comma 469 del medesimo art. 1;

Visto l'art. 1, comma 470 della legge n. 232 del 2016, che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno 2017, prevede che gli enti di cui all'art. 1, comma 465, della medesima legge sono tenuti ad inviare - utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del medesimo art. 1;

Visto il secondo periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il terzo periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che dispone che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo, costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio;

Visto il quarto periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera *e)*, del medesimo art. 1, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Visto l'art. 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, che dispone che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario *ad acta* entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lettere *e)* e *f)*, tenendo conto della gradualità prevista al comma 476, relative al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale - ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto - e al versamento al bilancio dell'ente del 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario *ad acta*, delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento;

Visto il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante disposizioni per «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede che, a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge per i comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-*bis*, sono sospesi, per il periodo di dodici mesi, tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni;

Visto il comma 470-*bis* dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, inserito dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016, che prevede che i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno;

Visto l'art. 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016, che stabilisce che, decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466, espresso in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

Visto l'art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016, lettere *a)*, *c)* e seguenti, che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;

Visto l'art. 1, comma 476, della legge n. 232 del 2016, che prevede che, nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera *c)*, è applicata imponendo agli impegni di parte corrente un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera *e)*, è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera *f)*, è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475;

Visto il comma 477 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che agli enti locali per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 del medesimo art. 1 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma 478 del mancato conseguimento del predetto saldo;

Visto l'art. 1, comma 478 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che stabilisce che gli enti locali di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del saldo mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 479, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che disciplina il sistema premiale di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012;

Visto il comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che dispone che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2017, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2017, n. 41337, emanato ai sensi del comma 492, dell'art. 1, della legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati attribuiti gli spazi finanziari nell'anno 2017, di cui al comma 485 del medesimo art. 1, pari complessivamente a 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica, agli enti beneficiari di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto;

Visto il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2017, n. 77112 e i relativi allegati 1 e 2, sostitutivi degli allegati 1 e 2 del precedente decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che disciplina i criteri e le modalità di attuazione delle intese regionali e del cosiddetto patto di solidarietà «nazionale orizzontale», di cui allo stesso art. 10;

Viste le intese sancite nell'esercizio 2017 dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21;

Vista la distribuzione degli spazi finanziari nell'ambito del «patto di solidarietà nazionale orizzontale», in attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, pubblicata il 28 luglio 2017 sul sito della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, come sostituito dall'art. 1, comma 874, lettera *q)*, della legge n. 205 del 2017, che prevede che l'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'art. 10 della legge n. 243 del 2012, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del medesimo art. 1. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento;

Visto il comma 1 dell'art. 43-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, che prevede che, al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti;

Visto il comma 2 dell'art. 43-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta dell'8 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1.

Certificazione

1. Le città metropolitane, le province e i comuni, ivi inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2017, secondo il prospetto «Certif. 2017» e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. I comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 sono tenuti all'invio della certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2017, entro il termine perentorio del 12 aprile 2018, in attuazione del comma 3 dell'art. 44 del decreto n. 189 del 2016.

3. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2017, sono tenuti ad inviare la certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2017, entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo.

4. Gli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 mediante le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali non utilizzati per le spese per investimenti, da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo per l'anno 2017 per un importo pari ai predetti spazi non utilizzati. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi degli anni successivi riferiti alle intese ed ai patti di solidarietà «orizzontali».

5. Gli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016 certificano gli impegni sostenuti nell'anno 2017 per investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

6. Gli enti locali certificano, ai fini della premialità di cui al comma 479 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, il saldo finale tra le entrate finali e le spese finali, in termini di cassa, secondo il prospetto «Certif. 2017/A» e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

7. Qualora la certificazione digitale di cui al comma 1 attesti il mancato conseguimento del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2017, si applicano le sanzioni previste dal comma 475, lettere *a)*, *c)* e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualità prevista dal comma 476 di cui al medesimo art. 1.

8. A decorrere dal 1° aprile 2018, il Ministero dell'interno trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'elenco degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2017, con indicazione del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e dell'eventuale nuovo termine previsto per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017.

9. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno 2017. A tal fine, qualora la certificazione di cui al comma 1, trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, sia difforme dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare, secondo le stesse modalità, una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione 2017 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018.

10. Decorso il termine del 30 giugno 2018, ovvero a partire dal 1° luglio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 474 della legge n. 232 del 2016, gli enti locali sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo se rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.

Art. 2.

Ritardato invio della certificazione

1. Gli enti locali che non provvedono ad inviare la certificazione, entro i termini perentori di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, con le modalità precedentemente indicate, sono considerati inadempienti all'obbligo del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 e sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma 475 del medesimo art. 1, lettere *c)* e seguenti.

2. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio 2018 e attesti:

il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione di cui al comma 475, lettere *e)*, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. I dodici mesi di cui al periodo precedente decorrono dalla data di invio della certificazione;

il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni previste dal comma 475, lettere *a)*, *c)* e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualità prevista dal comma 476 di cui al medesimo art. 1.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato art. 1, comma 471, comunica al Ministero dell'interno l'elenco degli enti inadempienti all'invio della certificazione alla data del 30 maggio 2018 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta*, le erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento.

4. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31 maggio 2018), ai sensi dell'art. 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante sot-

toscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2018). Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario *ad acta*, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (entro il 29 giugno 2018), attesti:

il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano solo le sanzioni disposte dalle lettere *e)* ed *f)* del comma 475 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualità prevista dal comma 476, relative al divieto di assunzione di personale e al versamento al bilancio dell'ente delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti, nell'esercizio della violazione, al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta;

il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni previste dal comma 475, lettere *a)*, *c)* e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualità prevista dal comma 476 di cui al medesimo art. 1.

5. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2017 il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dal nuovo termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione 2017 dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo.

6. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso di mancata trasmissione da parte del commissario *ad acta* della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere *c)* e seguenti, dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016 e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento.

7. A decorrere dal 31 maggio 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad inviare apposita comunicazione al Ministero dell'interno al fine di revocare la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti agli enti che hanno trasmesso la certificazione in data successiva al 30 maggio 2018.

Art. 3.

Accertamento successivo del mancato conseguimento del saldo di finanza pubblica

1. Gli enti locali ai quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466, sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, ai sensi dell'art. 1, comma 478, della legge n. 232 del 2016, sono tenuti a comunicare l'inadempienza mediante l'invio di una nuova certificazione del pareggio di bilancio entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.

2. Gli enti locali di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 477, della legge n. 232 del 2016, sono assoggettati, nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, alle sanzioni di cui al comma 475, lettere *a)*, *c)* e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2018

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO

A. CERTIFICAZIONE E RELATIVI MODELLI

Le informazioni utili ai fini della verifica del rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2017, di cui all'art. 1, comma 466 della legge n. 232 del 2016, sono quelle previste nel prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 138205 del 27 giugno 2017, concernente il monitoraggio periodico del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 (modello MONIT/17), così come modificato nella Sezione 2 (celle 2B, 5B e 8B) con riferimento agli impegni di spesa in conto capitale per investimenti assunti, a valere sugli spazi acquisiti con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali, non oggetto di monitoraggio in BDAP-MOP ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2017 (modello MONIT/17 - secondo semestre) che gli enti locali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it

Considerato che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web, al fine di agevolare gli enti locali nella predisposizione della certificazione definitiva delle risultanze del pareggio di bilancio per l'anno 2017, è stata prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello «Certif. 2017» risulta, pertanto, già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio II semestre 2017 (modello MONIT/17 - colonna *b)* Dati gestionali), direttamente dagli enti nel sistema web.

Si ricorda, in particolare, che nell'anno 2017 è stata prevista apposita sezione (Sezione 2 - modello MONIT/17) dedicata alla rilevazione degli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante le intese regionali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 e all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, giova precisare che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure delle intese regionali, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, del patto di solidarietà nazionale orizzontale di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del patto di solidarietà nazionale verticale, di cui ai commi 485 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, sono assegnati agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità (a titolo esemplificativo, per effettuare impegni di spesa di parte corrente).

A tal fine, giova precisare che:

gli spazi acquisiti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere utilizzati a copertura di impegni di competenza ed esigibili nell'anno di riferimento (2017), nonché del relativo Fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di riferimento, a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, punto 5.4);

gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento possono essere utilizzati esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nel 2017.

Di conseguenza, gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell'ambito dei suddetti patti di solidarietà devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.

Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare investimenti, attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito, come sopra specificato.

A tal proposito, si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati al 31 dicembre 2017, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2018 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Pareggio di bilancio».

Si riportano, di seguito i collegamenti tra le celle del modello «Certif. 2017» e le celle del modello «MONIT/17»:

la cella 1 «Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica» è pari alla riga *N)*, colonna (b) dati gestionali, della Sezione 1 del modello MONIT/17;

la cella 4 «Obiettivo di saldo finale di competenza 2017» è pari alla riga *O)*, colonna (b) dati gestionali, della Sezione 1 del modello MONIT/17;

la cella 5 «Spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 con intese regionali e patti di solidarietà nazionali e non utilizzati per investimenti di cui ai commi 485 e seguenti, art. 1, legge n. 232/2016 e di cui agli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21/2017» è pari alla somma delle celle 3), 6) e 9), della colonna (b) dati gestionali, della Sezione 2 del modello MONIT/17;

la cella 6 «Obiettivo di saldo finale di competenza 2017 rideterminato a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e non utilizzati» è pari alla riga *Q)*, colonna (b) dati gestionali, della Sezione 2 del modello MONIT/17.

Inoltre, gli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del comma 2 dell'art. 43-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, sono tenuti ad attestare anche gli impegni, disposti ai sensi del comma 1 del medesimo art. 43-*bis*, per favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

A tal fine, gli enti locali di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016 sono tenuti a inserire nella cella 2 del modello «Certif. 2017»:

nel caso di investimenti di cui all'art. 43-*bis* finanziati con avanzo di amministrazione, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2017 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (articoli 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016), gli impegni di competenza ed esigibili nell'anno di riferimento (2017), nonché il relativo Fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di riferimento, a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, punto 5.4);

nel caso di investimenti di cui all'art. 43-*bis* finanziati con operazioni di indebitamento, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2017, con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (articoli 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016), gli impegni esigibili nell'anno di riferimento (2017) e non anche il Fondo pluriennale vincolato di spesa.

La cella 3 del modello «Certif. 2017» riporta, poi, automaticamente il «Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica» rideterminato sulla base degli impegni disposti dagli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del comma 2 dell'art. 43-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017.

Inoltre, gli enti locali compilano il modello «Certif. 2017/A», inserendo le entrate riscosse e le spese pagate nell'anno 2017 in termini di cassa totale (gestione in conto competenza ed in conto residui), al fine di determinare il saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali. Il conseguimento di un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali costituisce, infatti, uno dei requisiti per accedere alla premialità, in attuazione dell'art. 1, comma 479, della legge di stabilità 2017.

Gli obblighi di certificazione per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano) sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province che, a tal fine, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'aggiornamento delle informazioni riferite al 31 dicembre 2017 contenute nel monitoraggio semestrale (MONIT/17) per ciascun ente locale. Le predette regioni e province autonome potranno scaricare il file excel da compilare sul sistema web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it e successivamente caricare il file compilato con i dati di ciascun ente locale tramite l'apposita funzione «Acquisizione massiva modello». Resta fermo che per le autonomie speciali la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 degli enti locali ricadenti nel territorio sarà valutata a livello complessivo di comparto.

B. ISTRUZIONI PER L'INVIO TELEMATICO DEI MODELLI DELLA CERTIFICAZIONE

L'art. 1, comma 470, della legge di stabilità 2017, prevede la sottoscrizione della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.

Conseguentemente, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del nuovo saldo di finanza pubblica per l'anno 2017, gli enti locali sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto all'indirizzo «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», le risultanze al 31 dicembre 2017 del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016). La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera *b)*, 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio e richiamare, dal menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2017 che prospetterà a tutti gli enti locali, in sola visualizzazione, il modello «Certif. 2017» contenente le risultanze del monitoraggio al 31 dicembre 2017 del proprio ente.

Dopo aver verificato la correttezza delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del/i documento/i da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del T.U.EE.LL.

Di seguito, nel dettaglio, le fasi per l'invio della certificazione:

Fase 1: utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto «Scarica Documento»;

Fase 2: una volta scaricato il documento, apporre la firma digitale di tutti i soggetti sopra indicati (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano - Responsabile del servizio finanziario - organo di revisione) utilizzando i kit di firma in proprio possesso;

Fase 3: accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica documento firmato». Per procedere con l'invio è necessario completare tutti i passaggi della procedura guidata che il sistema propone. Il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli;

Fase 4: è necessario associare i nomi dei firmatari del file con il corrispondente ruolo ricoperto (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano - Responsabile del servizio finanziario - organo di revisione);

Fase 5: inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio Documento» presente al termine della procedura guidata. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio e attestante che la certificazione risulta nello stato di «inviato e protocollato».

Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione «Certificazione digitale» e verificando che il campo «stato» finale del documento riporti la dicitura «inviato e protocollato».

Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul manuale utente dell'applicativo disponibile sul sistema web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it».

Si precisa che la funzione di acquisizione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del pareggio di bilancio al 31 dicembre 2017. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2017.

C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE E NOMINA DEL COMMISSARIO *AD ACTA*

Gli enti locali che non provvedono a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge sono ritenuti inadempienti all'obbligo del pareggio di bilancio 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 e, pertanto, sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma 475, lettere *c)* e seguenti, del predetto articolo.

Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il 30 maggio 2018 e attesti:

il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge di stabilità 2017, si applica, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, la sola sanzione di cui al comma 475, lettera *e)*, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. I dodici mesi di cui al periodo precedente decorrono dalla data di invio della certificazione;

il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge di stabilità 2017, si applicano tutte le sanzioni previste per gli enti locali dal comma 475, lettere *a)*, *c)* e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualità prevista dal comma 476 di cui al medesimo art. 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato art. 1, comma 471, comunica al Ministero dell'interno l'elenco degli enti inadempienti all'invio della certificazione alla data del 30 maggio 2018 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta*, le erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento.

Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017 di cui all'art. 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31 maggio 2018), in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento, pena la decadenza dal ruolo di revisore, e a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2018).

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475, lettere *c)* e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, a partire dal 31 maggio 2018 e sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario *ad acta*, sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento (ai sensi del comma 471, ultimo periodo, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016).

Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario *ad acta* entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017 (entro il 29 giugno 2018), attesti:

il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge di stabilità 2017, trovano applicazione le sole sanzioni di cui alle lettere *e)* ed *f)* del citato comma 475 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualità di cui al comma 476 (divieto di assunzione di personale e versamento al bilancio dell'ente delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti, nell'esercizio della violazione, al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta);

il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge di stabilità 2017, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 475, lettere *a)*, *c)* e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualità prevista dal comma 476 di cui al medesimo art. 1.

Per la compilazione e l'invio telematico dei prospetti della certificazione, si rinvia al dettaglio tecnico fornito ai precedenti paragrafi A e B, precisando che la certificazione deve essere firmata digitalmente esclusivamente dal commissario *ad acta*.

Decorsi i termini previsti al comma 473 (a partire dal 1° luglio 2018), in caso di mancata trasmissione da parte del commissario *ad acta* della certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 475, lettere *c)* e seguenti, dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016 e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento da parte del Ministero dell'interno.

Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa con le scadenze degli adempimenti e le relative conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 1, commi 470, 471, 473 e 475, della legge n. 232 del 2016.

TERMINI	31 marzo 2018		dal 1° aprile 2018	30 maggio 2018 (30 gg dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione - art. 227 Tuel)		dal 31 maggio 2018	29 giugno 2018		dal 30 giugno 2018
ADEMPIMENTI	invio certificazione		invio certificazione	**termine ultimo** invio certificazione da parte dell'ente		commissario ad acta	**termine ultimo** per invio certificazione da parte del commissario *ad acta*		
STATUS ENTE	**RISPETTOSI (da certificaz.)**	**NON RISPETTOSI (da certificaz.)**	**INADEMPIENTE**	**RISPETTOSI (da certificaz.)**	**NON RISPETTOSI (da certificaz.)**	**INADEMPIENTI**	**RISPETTOSI (da certificaz.)**	**NON RISPETTOSI (da certificaz.)**	**INADEMPIENTI**
SANZIONI	-	**le sanzioni** previste dal **comma 475**, **lettere a), c) e seguenti**, dell'articolo 1, legge n. 232/2016 tenendo conto della gradualità di cui al comma 476	Le **sanzioni** previste dal comma **475, lettere c) e seguenti**, dell'articolo 1, legge n. 232/2016	**divieto assunzione limitatamente al** personale a tempo indeterminato **(comma 475, lett. e)**, articolo 1, legge n. 232/2016) nei 12 mesi successivi al ritardato invio	**le sanzioni** previste dal **comma 475**, **lettere a), c) e seguenti**, dell'articolo 1, legge n. 232/2016 tenendo conto della gradualità di cui al comma 476	**1)** Le **sanzioni** previste dal **comma 475, lettere c) e seguenti, dell'articolo 1, legge n. 232/2016** **2) fino alla data di invio** certificazione da parte del commissario *ad acta* : **sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno** relative all'anno successivo a quello di riferimento	**divieto assunzione personale e rideterminazione indennità e gettoni (comma 475, lettere e) e f)**, articolo 1, legge n. 232/2016) tenendo conto della gradualità di cui al comma 476	**le sanzioni** previste dal **comma 475**, **lettere a), c) e seguenti**, articolo 1, legge n. 232/2016 tenendo conto della gradualità di cui al comma 476	**Dal 30 giugno 2018**: **1)** Le **sanzioni** previste dal comma **475, lettere c) e seguenti, dell'articolo 1, legge n. 232/2016** **2) fino alla data di invio** certificazione da parte del commissario *ad acta* : **sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno** relative all'anno successivo a quello di riferimento 3) **decadenza ruolo revisore** commissario *ad acta*

D. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE

Il comma 473 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 impone la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466 e le risultanze del rendiconto di gestione. Infatti, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno.

Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto della gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, è tenuto a rettificare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018, i dati del monitoraggio al 31 dicembre 2017 presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione attestante il miglioramento o il peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466, con le modalità sopra richiamate.

Decorso il termine previsto dal comma 473 (a partire dal 1° luglio 2018), gli enti locali sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466 (art. 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016).

Al riguardo, si evidenzia che con la dizione «peggioramento» del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 474 il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie:

a. la nuova certificazione attesta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo, in caso di mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 già accertato con la precedente certificazione;

b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesta il mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo di cui al citato comma 466;

c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del nuovo obiettivo di saldo di cui al comma 466, evidenzia una minore differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato.

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti locali non possono inviare certificazioni rettificative, in senso migliorativo, di dati trasmessi precedentemente.

Ciò al fine di individuare l'ammontare delle sanzioni da irrogare e le conseguenti risorse da assegnare a titolo di premialità, entro il 30 luglio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 479, della legge n. 232 del 2016.

Le Regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto da parte degli enti locali e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2017 contenuti nel file excel del monitoraggio semestrale, per ciascun ente locale ricadente nel territorio, al fine di renderli conformi alle risultanze dei rendiconti di gestione.

Al riguardo, si segnala che, al fine di agevolare gli enti nelle attività di verifica e aggiornamento dei dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione, verrà reso disponibile un «modello di controllo della congruenza dei dati». Tale modello metterà a confronto - evidenziando eventuali scostamenti - i dati inseriti nel modello del monitoraggio riferito al 31 dicembre 2017 (MONIT/17) e nel modello della Certificazione 2017 (cella 2 della «Certif. 2017» e dati «Certif. 2017/A») e le informazioni riferite al rendiconto di gestione 2017, trasmesse, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Si rammenta che gli enti locali che non rispettano il termine previsto per l'approvazione del rendiconto e il termine di trenta giorni dalla approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, non possono procedere, ai sensi dell'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 113 del 2016, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

L'applicazione della sanzione decorre dal giorno successivo a quello dei termini previsti per l'approvazione del rendiconto di gestione e per l'invio delle relative informazioni alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Infine, nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, ai sensi del comma 477 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, l'applicazione delle sanzioni avviene nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. Gli enti locali sono tenuti a comunicare l'inadempienza mediante l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - di una nuova certificazione entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.

E. PREMIALITÀ

Il comma 479, lettere *b)*, *c)* e *d)*, dell'art. 1 della legge di bilancio 2017, in attuazione dell'art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, introduce, a decorrere dall'anno 2018, un sistema premiale in favore degli enti locali che, oltre a rispettare il saldo di cui al comma 466 - e a condizione di rispettare i termini perentori di invio della certificazione di cui ai commi 470 e 473:

conseguono un saldo finale di cassa non negativo, tra le entrate finali e le spese finali;

lasciano spazi finanziari inutilizzati in misura inferiore all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali.

Gli incentivi sono di due tipi: una premialità economica e un alleggerimento dei vincoli alla spesa del personale. In particolare:

b) alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, separatamente per ciascun comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio o del Fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera *a)*, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 469 (decreto monitoraggio);

c) le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, possono, nell'anno successivo, innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;

d) i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, innalzano, nell'anno successivo, la percentuale della spesa per assunzioni a tempo indeterminato dal 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (turnover), stabilita al primo periodo del comma 228 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al 90 per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Certif. 2017

Pareggio di bilancio 2017 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2018

DENOMINAZIONE ENTE ______________________________

VISTO il decreto n. 138205 del 27 giugno 2017 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2017;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2017 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

	SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2017	
		Competenza
1	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA	0
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2017 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016)	0
3=1+2	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO valido ai fini dei vincoli di finanza pubblica	0
4	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017	0
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017 (Per le modalità di utilizzo - Cfr. Paragrafo A dell'Allegato al decreto della certificazione)	0
6=4+5	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati	0
7=3-6	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO	0

Sulla base delle predette risultanze si certifica che: **il pareggio di bilancio per l'anno 2017 è stato rispettato**

OPPURE

il pareggio di bilancio per l'anno 2017 non è stato rispettato

IL PRESIDENTE / IL SINDACO / IL SINDACO METROPOLITANO

____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

____

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

____

____

____

Certif. 2017/A

Pareggio di bilancio 2017 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473, 474 e 479 della legge n. 232/2016

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2018

DENOMINAZIONE ENTE ____________________________

VISTI i risultati della gestione di cassa dell'esercizio 2017;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2017		
		Cassa totale (1)
1	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0
2	Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0
3	Titolo 3 - Entrate extratributarie	0
4	Titolo 4 - Entrate in c/capitale	0
5	Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0
6 (1+2+3+4+5)	**Totale Entrate finali**	**0**
7	Titolo 1 - Spese correnti	0
8	Titolo 2 - Spese in c/ capitale	0
9	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	0
10 (7+8+9)	**Totale Spese finali**	**0**
11 (6-10)	**Saldo finale di cassa fra le entrate finali e le spese finali**	0

(1) Gestione di competenza + gestione residui.

18A02110

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 marzo 2018.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti presso l'Ufficio NEP della Corte di appello di Roma.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Roma del 28 febbraio 2018, prot. n. 9394/IA/rp, con la quale si è reso noto che l'Ufficio NEP presso la predetta Corte non è stato in grado di funzionare regolarmente nei giorni 26 e 27 febbraio 2018, a causa dell'assenza del personale addetto ai servizi interni ed esterni dovuta all'abbondante nevicata che ha causato l'impraticabilità delle strade della città di Roma, sia per i mezzi privati che per quelli pubblici, come attestato dal dirigente del suddetto Ufficio NEP con l'allegata nota della Corte di appello di Roma prot. n. 9127 del 27 febbraio 2018;

Vista altresì la nota del Presidente di sezione delegato alla sorveglianza UNEP della Corte di appello di Roma del 6 marzo 2018, prot. n. 10780/IA/rp, con la quale si è chiarito che la richiesta di emissione del provvedimento di proroga dei termini per gli atti di notificazione ed esecuzione è relativa ai giorni 26 e 27 febbraio 2018;

Ritenuta l'eccezionalità dell'evento meteorologico *de quo*, che ha determinato l'irregolarità del funzionamento dell'Ufficio NEP presso la Corte di appello di Roma;

Considerato che dunque ricorrono i presupposti per la concessione della proroga dei termini di decadenza per le attività di notificazione ed esecuzione di competenza del suddetto ufficio;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio NEP presso la Corte di appello di Roma, a causa dell'assenza del personale addetto ai servizi interni ed esterni dovuta all'abbondante nevicata che ha causato l'impraticabilità delle strade della città di Roma, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il sopraindicato ufficio, o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni 26 e 27 febbraio 2018 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 marzo 2018

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
CHIAVAROLI

18A02074

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 marzo 2018.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle Isole Tremiti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la deliberazione di Giunta comunale del Comune di Isole Tremiti in data 22 settembre 2017, n. 36;

Vista la nota n. 5361 del 7 settembre 2017 e la nota di sollecito n. 405 del 22 gennaio 2018 con le quali si chiedeva alla Regione Puglia l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Foggia prot. n. 32048/17 - Circ.Traff. - area III del 5 febbraio 2018;

Vista la nota del 13 febbraio 2018 dell'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Vista la nota del direttore generale per la Sicurezza stradale n. 1409 del 2 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 30 marzo 2018 al 30 settembre 2018 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del Comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e forze armate;

b) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità;

d) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima necessità, attrezzature ed apparecchiature per il rifornimento periodico, la conduzione ed assistenza tecnica di strutture ricettive turistiche in genere, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;

e) autoveicoli per il trasporto di materiale necessario per la manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei residenti e/o proprietari di immobili, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 413 a € 1.658 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Ai prefetti di Foggia e Campobasso è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.

Art. 5.

Vigilanza

I prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 423

18A02093

DECRETO 7 marzo 2018.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle isole del Giglio e Giannutri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera di Giunta comunale del comune dell'Isola del Giglio del 16 novembre 2017, n. 59, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola del Giglio e di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle stesse isole e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola del Giglio;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto in data 13 febbraio 2018, n. 7460, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale Toscana del 5 febbraio 2018, n. 95, con la quale la Regione Toscana esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Vista la nota del direttore generale per la Sicurezza stradale n. 1407 del 2 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 30 marzo 2018 al 30 settembre 2018, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua Trasporto pubblico locale comunale.

2. Dal 4 agosto 2018 al 24 agosto 2018 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.

3. Dal 30 marzo 2018 al 4 novembre 2018 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.

Art. 2.

Deroghe

1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'Isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana che autocertificano tale condizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno almeno cinque giorni sull'Isola e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire allo sbarco sull'isola ed a richiesta degli organi di controllo, un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell'alloggio (nome esercizio, località e periodo del soggiorno);

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli al servizio di persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio - frazione Isola di Giannutri;

b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;

c) veicoli al servizio di persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;

e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto, della rete fognaria e della rete elettrica, nonché al trasporto di gasolio per centrale elettrica.

Art. 3.

Autorizzazioni

Al comune dell'Isola del Giglio è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco, ivi compresi i veicoli appartenenti alle aziende e/o agli operatori impegnati nell'ambito della fase WP9 di bonifica e ripristino fondali naufragio Costa Concordia.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 413 a € 1.658 così come previsto dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 422

18A02094

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 gennaio 2018.

Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che prevede l'adozione di tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della direttiva;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2017 relativo alle misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana;

Ritenuto necessario aggiornare alcune disposizioni del decreto ministeriale 6 luglio 2017 alla luce delle nuove conoscenze tecnico-scientifiche recentemente acquisite, sostituendo l'intero provvedimento per una puntuale applicazione della norma;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta del 19 ottobre 2017;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 21 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire e contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman.

Art. 2.

Indagini sul territorio nazionale

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini ufficiali annuali per rilevare l'eventuale presenza di *Popillia japonica* nel territorio di propria competenza.

2. Le ispezioni sono effettuate con rilevazioni visive, l'ausilio di trappole a feromoni e con i carotaggi del terreno nelle aree che i Servizi fitosanitari regionali individuano come maggiormente a rischio.

3. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale il ritrovamento di *Popillia japonica* in un'area del loro territorio di competenza dove la sua presenza non era conosciuta o in un'area dove si riteneva fosse stata eradicata.

4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica alla Commissione Ue e agli altri Stati membri ogni ritrovamento di cui al comma 3.

Art. 3.

Definizione delle aree delimitate

1. Se le ispezioni di cui all'art. 2, comma 1, rilevano la presenza di *Popillia japonica*, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio definiscono tempestivamente l'area delimitata in conformità al comma 2.

2. L'area delimitata è costituita dalla zona infestata e dalla zona cuscinetto.

La zona infestata comprende tutto il territorio dei comuni in cui la presenza di *Popillia japonica* è stata confermata.

La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km intorno alla zona infestata.

3. Se la presenza di *Popillia japonica* è confermata al di fuori della zona infestata, i confini dell'area delimitata sono di conseguenza modificati.

4. Se le ispezioni di cui all'art. 2 verificano che nell'area delimitata non è presente Popillia japonica per un periodo non inferiore a due anni consecutivi, è possibile revocare la delimitazione.

5. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale può decidere di non definire un'area delimitata, nel caso di rinvenimento di un esemplare adulto isolato di *Popillia japonica* e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. vi è motivo di credere che sia stato introdotto di recente nella zona;

b. non è stata riscontrata sulla base di un monitoraggio specifico, condotto anche con l'utilizzo di trappole a feromoni, la presenza dell'organismo nocivo nell'area, che include il punto di rinvenimento.

Art. 4.

Siti a rischio

1. I Servizi fitosanitari regionali individuano nella zona infestata i siti considerati a rischio per il potenziale trasporto passivo di *Popillia japonica*, quali: aeroporti, porti, parcheggi e centri di logistica e dispongono adeguati piani di gestione fitosanitaria. La movimentazione della terra potenzialmente infestata da larve implica rischi di diffusione dell'insetto.

2. Nei piani di cui al comma 1 sono indicate le misure da applicare, che comprendono:

a. l'eliminazione della vegetazione su cui possono alimentarsi gli adulti, mediante operazioni di sfalcio, diserbo e trinciatura;

b. l'esecuzione di idonei trattamenti insetticidi;

c. la temporanea interdizione del sito o parte di esso;

d. ogni altra misura ritenuta idonea ad evitare il trasporto passivo;

e. eventuale posizionamento di trappole a feromoni;

f. autorizzazione preventiva da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio nel caso di movimentazione di terra prelevata della zona infestata.

Art. 5.

Misure fitosanitarie in caso di ritrovamento in area indenne

1. Qualora si riscontri la presenza di Popillia japonica in un'area indenne il Servizio fitosanitario regionale dispone almeno le seguenti misure:

a. esecuzione, secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale, di un trattamento insetticida abbattente sulla vegetazione, se il ritrovamento di Popillia japonica avviene nel periodo di presenza degli adulti;

b. esecuzione di un monitoraggio intensivo di adulti e larve negli ambienti favorevoli allo sviluppo dell'insetto;

c. definizione delle strategie di lotta nel terreno a partire dal primo periodo utile in considerazione del ciclo biologico dell'insetto;

d. posizionamento di un adeguato numero di trappole per la cattura degli adulti;

e. definizione delle zone delimitate ai sensi dell'art. 3.

Art. 6.

Condizioni per la movimentazione di piante con terra associata originari della zona infestata

1. È vietata la movimentazione al di fuori della zona infestata di piante con terra associata alle radici.

2. In deroga al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di piante con terra associata originarie della zona infestata se sono state coltivate in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e sottoposto annualmente ad almeno una ispezione ufficiale per il rilevamento di *Popillia japonica* effettuata nel periodo più opportuno, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a. prima della movimentazione è stato eliminato ogni residuo di terra o terriccio dalle radici che possa ospitare stadi giovanili dell'insetto;

b. le piante sono coltivate, durante tutto il loro ciclo di vita, in un luogo di produzione dotato di protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Popillia japonica* durante il periodo di volo degli adulti;

c. le piante in vaso sono coltivate coprendo la superficie dei vasi con rete anti-insetto o materiale pacciamante e mantenute isolate dal terreno sottostante;

d. le piante in vaso con diametro inferiore a 30 cm sono coltivate su substrato costituito esclusivamente da terriccio commerciale, privo di terra di campo, mantenendole isolate dal terreno sottostante e prima della movimentazione sono sottoposte ad un trattamento insetticida del substrato realizzato con temperatura di almeno 10 °C, secondo le modalità e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

e. le piante in pieno campo sono coltivate proteggendo la superficie delle terreno sulla fila di impianto con materiale pacciamante per una larghezza pari ad una volta e mezza quella del pane di terra e con i bordi del materiale coprente interrati, nonché:

i. tutta la superficie dell'interfila è pacciamata oppure è diserbata e sono eseguite almeno due lavorazioni meccaniche al terreno, ad una profondità di 15 cm, durante il periodo di ovidepozione.

f. le piante in pieno campo sono coltivate lavorando meccanicamente la superficie del terreno almeno quattro volte, ad una profondità di 15 cm durante il periodo di ovideposizione e sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i. l'intera superficie è diserbata;

ii. un carotaggio ufficiale, eseguito secondo quanto previsto dall'allegato 1 dopo la fine del periodo di ovideposizione, è risultato negativo.

3. Qualora, in applicazione del comma precedente, venga riscontrata la presenza di anche solo un adulto, la chioma è trattata prima della movimentazione.

4. Il reimpiego in azienda di terra e terriccio può avvenire solo se lo stesso ha subito, prima del riutilizzo, un processo termico a 49 °C per almeno 15 minuti.

5. Le piante con terra associata, introdotti da una zona indenne verso una zona infestata durante il periodo di diapausa dell'insetto, possono essere movimentate liberamente per tutto il periodo antecedente l'inizio del primo volo degli adulti di *Popillia japonica*. Tali movimentazioni devono essere registrate.

6. Le operazioni di cui al presente articolo, eseguite secondo le modalità indicate nei piani di lotta emanati dai Servizi fitosanitari regionali, devono essere registrate.

Art. 7.

Condizioni per la movimentazione di piante con terra associata originarie della zona cuscinetto

1. È vietata la movimentazione al di fuori dell'area delimitata di piante con terra associata provenienti dalla zona cuscinetto.

2. In deroga al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di piante con terra associata originari della zona cuscinetto se sono stati coltivati in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e sottoposto annualmente ad almeno una ispezione ufficiale per il rilevamento di *Popillia japonica* effettuata nel periodo più opportuno, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a. le ditte di cui al presente comma effettuano almeno due ispezioni durante il periodo di volo degli adulti per verificarne l'assenza all'interno del perimetro aziendale e su piante spontanee presenti nell'area esterna all'azienda per un raggio di almeno 10 m;

b. le ditte di cui al presente comma effettuano almeno una ispezione, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti secondo le modalità riportate nell'allegato 1 nei periodi opportuni indicati dal Servizio fitosanitario regionale;

c. sono stati effettuati trattamenti insetticidi secondo le modalità e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale.

3. Le operazioni di cui al comma precedente, eseguite secondo le modalità indicate nei piani di lotta emanati dai Servizi fitosanitari regionali, devono essere registrate.

Art. 8.

Condizioni per la movimentazione dei tappeti erbosi originari dell'area delimitata

1. I produttori di tappeti erbosi aventi campi di produzione ricadenti in area delimitata devono notificare al Servizio fitosanitario regionale, entro trenta giorni dall'atto di delimitazione del territorio, la propria attività e devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Qualora il centro aziendale ricada in una regione diversa da quella in cui sono dislocati i campi di produzione l'autorizzazione viene effettuata dal Servizio fitosanitario regionale in cui è ubicato il centro aziendale.

2. È vietata la movimentazione di tappeti erbosi (zolle e rotoli) originari della zona infestata al di fuori di tale zona infestata e di tappeti erbosi (zolle e rotoli) originari della zona cuscinetto al di fuori dell'area delimitata.

3. In deroga al comma 2, i Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di tappeti erbosi originari dell'area delimitata se sono stati coltivati in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e sottoposto annualmente ad almeno una ispezione ufficiale per il rilevamento di *Popillia japonica* effettuata nel periodo più opportuno, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a. sono stati lavati secondo le modalità impartite dal Servizio fitosanitario regionale al fine di eliminare la presenza di terra/terriccio di coltivazione; oppure

b. sono stati effettuati trattamenti insetticidi secondo le modalità e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale; e

c. le ditte di cui al presente comma effettuano almeno due ispezioni, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti secondo le modalità riportate nell'allegato 1 nei periodi più opportuni.

4. La movimentazione dei tappeti erbosi al di fuori dell'area delimitata deve essere comunicata ogni volta al Servizio fitosanitario regionale con un preavviso di almeno 48 ore.

5. Le operazioni di cui al presente articolo, eseguite secondo le modalità indicate nei piani di lotta emanati dai Servizi fitosanitari regionali, devono essere registrate.

Art. 9.

Definizione delle soglie di infestazione larvale

1. Nelle zone infestate il Servizio fitosanitario regionale rileva annualmente la presenza di larve di *Popillia japonica* nel terreno, attraverso un monitoraggio intensivo.

2. Il territorio è classificato in zone in base ai seguenti livelli di infestazione larvale:

a. bassa infestazione, con un numero di larve/m^2 minore di 20;

b. media infestazione, con un numero di larve/m^2 compreso tra 20 e 80;

c. elevata infestazione, con un numero di larve/m^2 maggiore di 80.

3. Con provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono adottate le procedure per la definizione dei livelli di infestazione di cui al comma 2.

Art. 10.

Misure per il contenimento delle popolazioni nelle aree coltivate a prato irriguo

1. Negli appezzamenti coltivati a prato irriguo dell'area infestata, che costituiscono l'habitat principale di ovideposizione di *Popillia japonica*, sono adottate le seguenti misure:

a. nelle zone a bassa infestazione è eseguito un trattamento insetticida al terreno secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate, singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti, con una densità pari a 1 trappola ogni 2 ettari, oppure vengono solo posizionate le trappole con una densità pari a 2 trappole ogni ettaro;

b. nelle zone a media infestazione è eseguito un trattamento insetticida al terreno secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti, con una densità pari a 1 trappola ogni ettaro;

c. nelle zone a elevata infestazione è effettuata nel periodo primaverile la rottura del cotico erboso mediante fresatura a una profondità di almeno 10 cm e sono posizionate, singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti, con una densità pari a 2 trappole ogni ettaro, oppure sono eseguiti due trattamenti insetticidi al terreno secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate le trappole con una densità pari a 4 trappole ogni ettaro.

2. Qualora i risultati delle ispezioni di cui all'art. 2 confermino la presenza di *Popillia japonica* in una zona, per un periodo di tempo superiore a quattro anni consecutivi, i Servizi fitosanitari regionali possono adottare le seguenti misure in alternativa a quanto previsto al comma 1:

a. esecuzione di trattamenti di contenimento delle popolazioni larvali in specifiche porzioni della zona infestata, e

b. il posizionamento, singolarmente o in combinazione, di trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti. La densità media è di 4 trappole ogni km^2 in relazione alla superficie agricola utilizzata.

3. I Servizi fitosanitari regionali che attuano le misure di cui al comma 2 elaborano un piano d'azione entro il 30 aprile di ogni anno che descrive, in particolare, i criteri e le modalità utilizzati per l'individuazione delle aree di intervento e il posizionamento delle trappole.

Art. 11.

Misure per il contenimento delle popolazioni nelle aree coltivate con colture irrigue

1. Negli appezzamenti della zona infestata con colture irrigue, che anche se non costituiscono l'habitat principale di ovideposizione di *Popillia japonica* possono comunque ospitare gli stadi giovanili dell'insetto a causa dell'elevata umidità del terreno, sono adottate le seguenti misure:

a. nelle zone a bassa infestazione sono posizionate, singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti, con una densità pari a 1 trappola ogni 2 ettari;

b. nelle zone a media infestazione è eseguito un trattamento insetticida al terreno secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate, singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti, con una densità pari a 1 trappola ogni 2 ettari, oppure è effettuato un intervento di fresatura del terreno prima della semina della coltura e comunque non oltre la fine del mese di maggio e sono posizionate le trappole con una densità pari a 1 trappola ogni 2 ettari, oppure sono solo posizionate le trappole con una densità pari a 2 trappole ogni ettaro;

c. nelle zone a elevata infestazione è eseguito un trattamento insetticida al terreno secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate, singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti, con una densità pari a 1 trappola ogni ettaro, oppure è effettuato un intervento di fresatura del terreno prima della semina della coltura e comunque non oltre la fine del mese di maggio e sono posizionate le trappole con una densità pari a 1 trappola ogni ettaro.

2. Qualora i risultati delle ispezioni di cui all'art. 2 confermino la presenza di *Popillia japonica* in una zona, per un periodo di tempo superiore a quattro anni consecutivi, i Servizi fitosanitari regionali possono adottare le seguenti misure in alternativa a quanto previsto al comma 1:

a. esecuzione di trattamenti di contenimento delle popolazioni larvali in specifiche porzioni della zona infestata, e

b. il posizionamento, singolarmente o in combinazione, di trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti. La densità media è di 4 trappole ogni km^2 in relazione alla superficie agricola utilizzata.

3. I Servizi fitosanitari regionali che attuano le misure di cui al comma 2 elaborano un piano d'azione entro il 30 aprile di ogni anno che descrive, in particolare, i criteri e le modalità utilizzati per l'individuazione delle aree di intervento e il posizionamento delle trappole.

Art. 12.

Misure per il contenimento delle popolazioni in altre aree

1. Negli appezzamenti non contemplati dagli articoli 10 e 11, il Servizio fitosanitario regionale può disporre ogni misura necessaria al fine di contenere le popolazioni dell'insetto.

Art. 13.

Deroghe alle misure per il contenimento delle popolazioni

1. In deroga agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1, e 12, sugli appezzamenti su cui nell'anno precedente è stato effettuato almeno un trattamento insetticida contro le larve, indipendentemente dal livello di infestazione, il Servizio fitosanitario regionale può disporre un solo intervento insetticida, secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio stesso, e sono posizionate, singolarmente o in combinazione, le trappole per la cattura massale, per l'autodisseminazione del fungo entomopatogeno e per l'abbattimento diretto degli adulti, con una densità pari a 2 trappole ogni ettaro.

Art. 14.

Ulteriori misure di contenimento delle popolazioni

1. Al fine di ridurre le popolazioni di *Popillia japonica* in areali non produttivi, il Servizio fitosanitario regionale mette in atto ulteriori misure di controllo mirate, quali trattamenti insetticidi, trattamenti con mezzi biologici o con sostanze di origine naturale, diserbi, distruzione della vegetazione sulla quale si alimenta l'insetto, rottura di campi sportivi, ecc.

2. I Servizi fitosanitari regionali verificano l'applicazione del presente decreto e prescrivono, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ogni ulteriore misura fitosanitaria ritenuta necessaria per il contenimento di *Popillia japonica*.

Art. 15.

Relazioni sulle misure

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Servizi fitosanitari regionali inviano al Servizio fitosanitario centrale una relazione sulle misure adottate ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e sui risultati di tali misure.

Art. 16.

Comunicazione e divulgazione

1. I Servizi fitosanitari regionali predispongono iniziative di informazione e divulgazione relative alla pericolosità di *Popillia japonica* e alle misure messe in atto per contrastarne l'introduzione o la diffusione sul territorio italiano.

Art. 17.

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 18.

Abrogazione

1. Il decreto 6 luglio 2017 recante «Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana» è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2018

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 117

ALLEGATO *1*

Modalità di esecuzione dei carotaggi, di cui all'art. 6, comma 2, lettera *f)*, all'art. 7, comma 2, lettera *b)* e all'art. 8, comma 3, lettera *c)*, per la valutazione della presenza di larve di *Popillia japonica*.

Superficie ha[1]	numero di campioni di terreno da effettuare	
	Carotatore (15 cm diametro x 20 cm profondità)	Vanga (20 x 20 cm)
< 0.5	50	20
0.6-2	70	30
2.1-5	80	35
5.1-10	90	40
10.1-20	125	50
> 20	125 + 2 campioni ogni 5 ha addizionali	50 + 1 campione ogni 5 ha addizionali

[1] la superficie è da intendersi espressa in ettari indipendentemente dalla tipologia di produzione (vasi, piena terra ecc.).

18A02001

DECRETO 22 gennaio 2018.

Modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive dell'Unione europea concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1920 della Commissione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2017/1920 della Commissione del 19 ottobre 2017 che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda la circolazione delle sementi di *Solanum tuberosum* L. originarie dell'Unione;

Considerata la necessità di recepire la direttiva di esecuzione (UE) 2017/1920 della Commissione, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta dell'8 novembre 2017;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 21 dicembre 2017;

Decreta:

Articolo unico

1. L'allegato IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è modificato conformemente all'allegato del presente decreto.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dal 1° aprile 2018.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2018

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 122

ALLEGATO

L'allegato IV, parte A, sezione II, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è così modificato:

1) Il punto 18.3 è sostituito dal seguente:

«18.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di *Solanum* L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di *Solanum tuberosum* L. di cui ai punti 18.1, 18.1.1 o 18.2, del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici nonché delle sementi di *Solanum tuberosum* L. di cui al punto 18.3.1.	a) I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi. b) I controlli di quarantena di cui alla lettera a) devono: aa) essere sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro interessato ed essere effettuati da personale con formazione scientifica di tale servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto; bb) essere effettuati in un luogo provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale, compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi; cc) essere effettuati su ogni unità del materiale, – mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo, – mediante esame condotto secondo metodi adeguati, presentati al comitato di cui all'articolo 18, e relativo: – nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a: – Andean potato latent virus, – Arracacha virus B. oca strain, – Potato black ringspot virus, – Potato spindle tuber viroid,

	– Potato virus T, – Andean potato mottle virus, – Virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Y^{o} , Y^{n} und Y^{c} *)* e Potato leaf roll virus, – *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann and Kotthoff) Davis *et al.*, – *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*, — nel caso di sementi di *Solanum tuberosum* L., ad eccezione delle sementi di cui al punto 18.3.1, almeno ai virus e viroidi summenzionati; dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi. c) Qualsiasi materiale non risultato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi. d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.»;

2) dopo il punto 18.3 è inserito il seguente punto 18.3.1:

«18.3.1.	Sementi di *Solanum tuberosum* L., ad eccezione dei vegetali di cui al punto 18.4.	Constatazione ufficiale che le sementi: provengono da vegetali conformi, a seconda dei casi, ai requisiti di cui ai punti 18.1, 18.1.1, 18.2 e 18.3, e a) sono originarie di zone notoriamente indenni da *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann e Kotthoff) Davis *et al.*, *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* e Potato

spindle tuber viroid,

oppure

b) rispondono a tutti i seguenti requisiti:

i) sono state prodotte in un sito in cui, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui alla lettera a);

ii) sono state prodotte in un sito in cui sono state realizzate tutte le seguenti azioni:

1) separazione del sito da altre solanacee e piante ospiti di Potato spindle tuber viroid;

2) prevenzione di qualsiasi contatto con personale e oggetti quali attrezzi, macchinari, veicoli, recipienti e materiale d'imballaggio provenienti da altri siti che producono solanacee e altre piante ospiti di Potato spindle tuber viroid, o adozione di misure igieniche adeguate concernenti il personale o gli oggetti provenienti da altri siti che producono piante solanacee e altre piante ospiti di Potato spindle tuber viroid al fine di prevenire le infezioni;

3) impiego esclusivo di acqua esente da tutti gli organismi nocivi di cui al presente punto.»

18A02002

DECRETO 5 marzo 2018.

Iscrizione di varietà di mais e sorgo al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, in relazione alle varietà di mais, nella riunione del 19 dicembre 2017;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
17590	Maxial	200	HS	Panam France SARL - Francia
17243	KWS Fogg	200	HS	KWS Saat SE - Germania
17652	RGT Oxxford	200	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
17669	RGT Meteoxx	200	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
17705	RGT Foxxta	200	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
17706	RGT Sensaxx	200	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
17725	RGT Corfelixx	200	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
17829	Delici CS	200	HS	Caussade Semences - Francia
17831	Coditime	200	HT	Caussade Semences - Francia
17837	Artemis	200	HS	Caussade Semences - Francia
17840	Baobi CS	200	HT	Caussade Semences - Francia
17762	P2031	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl - Pessina Cremonese (CR)
17233	KWS Kerubino	500	HS	KWS Saat SE - Germania
17247	DKC6181	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
17345	Janivo	500	HS	Syngenta France SAS - Francia
17349	SY Keiler	500	HS	Syngenta France SAS - Francia
17350	SY Prosperic	500	HS	Syngenta France SAS - Francia
17353	SY Medwin	500	HS	Syngenta France SAS - Francia
17358	SY Tuscany	600	HS	Syngenta France SAS - Francia
17359	Duorum	500	HS	Syngenta France SAS - Francia
17360	SY Castaneda	600	HS	Syngenta France SAS - Francia
17509	LG31570	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. - Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. - Francia
17532	LG31558	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. - Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. - Francia
17540	DKC5685	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
17637	FM6814	500	Linea	Semillas Fitò S.A. - Spagna
17639	FM6901	500	Linea	Semillas Fitò S.A. - Spagna
17702	Adelina	500	HS	Panam France SARL - Francia

17740	P0943	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl - Pessina Cremonese (CR)
17749	P1403	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl - Pessina Cremonese (CR)
17764	SNH6535	500	HS	Coopsementi SCARL - Sossano (VI)
17215	KWS Karonte	600	HS	KWS Saat SE - Germania
17216	KWS Portofino	600	HS	KWS Saat SE - Germania
17254	DKC6681	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
17366	Fenway	600	HS	Syngenta France SAS - Francia
17368	Festilo	600	HS	Syngenta France SAS - Francia
17374	SY Fuerza	600	HS	Syngenta France SAS - Francia
17376	SY Aquifer	600	HS	Syngenta France SAS - Francia
17510	LG31695	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. - Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. - Francia
17512	LG31630	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. - Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. - Francia
17697	Urano VSM	600	HS	Venturoli Sementi Srl - Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini - Sant'Angelo Lodigiano (LO)
17757	P1651	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl - Pessina Cremonese (CR)
17758	P1970	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl - Pessina Cremonese (CR)
17759	P2002	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl - Pessina Cremonese (CR)
17772	SNH6634	600	HS	Coopsementi SCARL - Sossano (VI)
17218	KWS Leonidas	700	HS	KWS Saat SE - Germania
17261	DKC6980	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
17381	Tourer	700	HS	Syngenta France SAS - Francia
17384	SY Giants	700	HS	Syngenta France SAS - Francia
17698	Tritone VSM	700	HS	Venturoli Sementi Srl - Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini - Sant'Angelo Lodigiano (LO)
17700	Orione VSM	700	HS	Venturoli Sementi Srl - Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini - Sant'Angelo Lodigiano (LO)
17768	SNH6733	700	HS	Coopsementi SCARL - Sossano (VI)
17770	SNH6737	700	HS	Coopsementi SCARL - Sossano (VI)

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
17239	13GS0768	600	HS	Chromatin Inc. - USA
17641	Verona	350	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia
17643	RGT Icebergg	300	HS	RAGT 2N S.A.S. - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

18A02003

DECRETO 5 marzo 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Bucciarelli Laboratori S.r.l., in Ascoli Piceno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 11 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 99 del 30 aprile 2014 con il quale al laboratorio Bucciarelli Laboratori S.r.l., ubicato in Ascoli Piceno, Zona Industriale, Marino Basso n. 112, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 marzo 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 novembre 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bucciarelli Laboratori S.r.l., ubicato in Ascoli Piceno, Zona Industriale, Marino Basso n. 112, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 febbraio 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bucciarelli Laboratori S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Tenore zuccherino (50-750 g/l)	OIV MA-AS2-02 R2012
Sovrappressione/*Overpressure*	OIV MA-AS314-02 R2003
Acidità fissa (da calcolo)/*Fixed acidity*	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale (0,05-5 g/l)/*Total acidity*	OIV-MA-AS313-01 R2015 par. 5.3
Acidità volatile/*Volatile acidity*	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico/*Sorbic acid*	OIV MA-AS313-14A R2009
Anidride solforosa (10-300 mg/l)/*Sulfur dioxide*	OIV-MA-AS323-04B R2009 par. 2.2
Estratto secco netto (da calcolo) escluso il saccarosio/*Sugar-free extract*	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale (0-50 g/l)/*Total dry matter*	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio e fruttosio/*Glucose and fructose*	OIV MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C (0,5-2,5 g/ml)/*Density and specific gravit at 20°C*	OIV MA-AS2-01A R2012 par. 6
Metanolo (0,05-5 ml/100ml)/*Methanol*	OIV MA-AS312-03B R2009
pH (1,68-12,63 unità di pH)	OIV MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico effettivo (5-50%)/*Alcoholic strength by volume*	OIV MA-AS312-01A R2016 par. 4C
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) (5-50%)/*Total alcoholic strength by volume*	OIV MA-AS312-01A R2016 par. 4C + OIV MA-AS311-01A R2009 par. 3.2

18A02066

DECRETO 5 marzo 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Bucciarelli Laboratori S.r.l., in Ascoli Piceno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 22 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 111 del 15 maggio 2014 con il quale al laboratorio Bucciarelli Laboratori S.r.l., ubicato in Ascoli Piceno, Zona Industriale, Marino Basso n. 112, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 marzo 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 novembre 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del

suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Bucciarelli Laboratori S.r.l., ubicato in Ascoli Piceno, Zona Industriale, Marino Basso n. 112, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 febbraio 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Bucciarelli Laboratori S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Numero di perossidi (0-90 meO2/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Acidità (0,1-10%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (220-360 nm)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III

18A02067

DECRETO 14 marzo 2018.

Iscrizione di varietà nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi, ed in particolare l'art. 8, comma 1 *c*, secondo cui le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto se fanno riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, che istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 13094 del 15 giugno 2012, secondo il quale, in assenza dei criteri di iscrizione di tali varietà, da stabilirsi con successivo provvedimento, l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di portainnesti di piante ortive è effettuata sulla base dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite nel corso della coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varietà ortiva a uso portainnesto nel rispettivo registro nazionale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, sono iscritte nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive le varietà ortive sotto elencate.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Responsabile della conservazione in purezza
Lycopersicon esculentum Mill. var. esculentum x Lycopersicon hirsutum	Goldrake	3526	Esasem S.p.A.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

18A02065

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2018.

Chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di ARISCOM - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, nonché le successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 231, comma 1, del predetto Codice, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nei casi ivi previsti;

Visto in particolare, il comma 5 del citato art. 231, secondo cui l'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che l'IVASS ne autorizzi la chiusura anticipata, e che la procedura può essere prorogata, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico per un periodo non superiore a dodici mesi;

Visto l'art. 237, del Codice che, al comma 1, dispone gli adempimenti in materia di pubblicità del decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria;

Visto il decreto 24 luglio 2017, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di ARISCOM - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma e l'amministrazione straordinaria dell'impresa per una durata massima di 1 (uno) anno dalla data di emanazione del suddetto decreto;

Vista la nota n. 0067731/18 del 27 febbraio 2018, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite, con la quale l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 231 del Codice, e di seguito a quanto deliberato dal Direttorio integrato di IVASS nella seduta del 27 febbraio 2018, ha chiesto al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del decreto di chiusura dell'amministrazione straordinaria di ARISCOM - Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

Visto il provvedimento prot. n. 0071168/18 del 2 marzo 2018, con cui l'IVASS ha autorizzato, ai sensi dell'art. 231, comma 5, del Codice, la chiusura anticipata della procedura di amministrazione straordinaria di ARISCOM – Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

Viste altresì le valutazioni contenute nella predetta richiesta al Ministro dello sviluppo economico di adozione del decreto di chiusura dell'amministrazione straordinaria di ARISCOM - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., e tra le altre, le circostanze di seguito esposte:

1) ridefinizione della strategia della compagnia: la gestione, focalizzando l'attività sulla componente di portafoglio che aveva registrato i migliori risultati, ha limitato la perdita di portafoglio con una diminuzione dei premi registrati, al 31 dicembre 2017, del 35% rispetto alla chiusura dell'esercizio 2016;

2) miglioramento della gestione sinistri e rafforzamento dei controlli: è stato effettuato un importante intervento volto al miglioramento della gestione e alla razionalizzazione delle attività afferenti la liquidazione dei sinistri, realizzando economie di scala per complessivi 7 milioni di euro;

3) recupero crediti: l'attività ha portato ad incassare la maggior parte dei crediti di esercizi precedenti vantati nei confronti degli assicurati, dei coassicuratori e dei riassicuratori, riducendo l'esposizione creditizia, al 30 novembre 2017, a 15,9 milioni di euro, a fronte di 26,5 milioni di euro registrati al 30 giugno 2017;

4) ricerca di investitori: a seguito della presentazione, da parte del Commissario straordinario, di un'ipotesi di *business plan* e di posizionamento strategico dell'impresa:

a) l'IVASS, con provvedimento n. 0031102 del 24 gennaio 2018, ha autorizzato ai sensi dell'art. 68 del Codice, ARGO Group International Holdings Ltd. ad assumere, per il tramite di ARGO International Holdings Ltd., il controllo di ARISCOM – Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

b) l'Assemblea straordinaria dei soci di ARISCOM - Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in data 9 febbraio 2018 ha deliberato:

la riduzione del capitale sociale per perdite, ai sensi dell'art. 2447 del codice civile;

la ricostituzione del capitale sociale sino ad Euro 20 milioni, mediante emissione di nuove azioni da offrire integralmente in sottoscrizione al terzo ARGO International Holdings Ltd., con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile;

c) ARGO International Holdings Ltd. si è reso disponibile ad investire, per la ricapitalizzazione della società assicurativa, risorse finanziarie per complessivi Euro 22,77 milioni, di cui Euro 20,58 milioni all'atto dell'acquisizione ed Euro 2,19 milioni da versare nel corso del 2018;

d) ARGO International Holdings Ltd., in data 9 febbraio 2018, ha sottoscritto l'aumento di capitale sociale e versato la somma di Euro 20,58 milioni in un conto corrente di deposito vincolato, intestato ad ARISCOM - Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

e) l'aumento di capitale sociale, unitamente alle misure di risanamento adottate dagli organi della procedura di amministrazione straordinaria, ha consentito il ripristino delle condizioni previste dall'art. 45-*bis* del Codice per l'esercizio dell'attività assicurativa;

5) tenuto conto dei richiamati interventi di ricapitalizzazione, i fondi propri dell'impresa assicurativa nei primi due anni del piano industriale presentato da ARGO International Holdings Ltd. si attesterebbero ad un livello superiore al Requisito Patrimoniale di Solvibilità;

Ritenuto che, alla luce delle predette, accertate circostanze, l'IVASS ha attestato la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) sono venute meno le gravi irregolarità nell'amministrazione e le gravi violazioni delle disposizioni che regolano l'attività dell'impresa di assicurazione, avuto particolare riguardo a quelle in materia di riserve tecniche e di Requisito Patrimoniale di Solvibilità;

b) ricorrono le condizioni per la sana e prudente gestione dell'impresa;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione del richiesto decreto con cui si dispone la chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di ARISCOM – Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi degli articoli 231 e 237 del Codice è disposta la chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di ARISCOM – Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Roma, 5 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

18A02076

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 marzo 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Frilans», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 364/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'Economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'Economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società «Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l.» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Frilans»;

Vista l'istanza con la quale la società «Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 037079100 e A.I.C. n. 037079151;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 4 dicembre 2017;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 dicembre 2017;

Vista la deliberazione n. 04 del 25 gennaio 2018 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FRILANS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

15 mg capsule rigide gastroresistenti - 28 capsule - A.I.C. n. 037079100 (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,97; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,44; nota AIFA «1 48»;

30 mg capsule rigide gastroresistenti - 28 capsule; A.I.C. n. 037079151 (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,36; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,92; nota AIFA «1 48».

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classifica-

zione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Frilans» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02005

DETERMINA 9 marzo 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tramadolo e Paracetamolo Aurobindo», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 367/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tramadolo e Paracetamolo Aurobindo»;

Vista la domanda con la quale la società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con AIC n. 044323020;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 10 aprile 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRAMADOLO E PARACETAMOLO AUROBINDO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» - 20 compresse in blister PVC/PVDC/Al

AIC n. 044323020 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: C

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tramadolo e Paracetamolo Aurobindo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tramadolo e Paracetamolo Aurobindo» è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02008

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tredimin»

Estratto determina AAM/PPA n. 229/2018 del 9 marzo 2018

Codice pratica: N1B/2017/1550BIS

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TREDIMIN anche nella forma farmaceutica/dosaggio e confezione di seguito indicata, in aggiunta alle confezioni già autorizzate.

Confezione: «50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 042753121 (in base 10) 18SR31 (in base 32).

Principio attivo: colecalciferolo (vitamina D3).

Titolare A.I.C.: O.P. Pharma S.r.l. (codice fiscale 11807680159) con sede legale e domicilio fiscale in via Torino, 51, 20123 - Milano (MI) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01972

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzonorm»

Estratto determina AAM/PPA n. 224/2018 del 6 marzo 2018

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e modifica stampati (C.I.3.a)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 12 luglio 2015 con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo (UK/H/1252/001/R/001).

È autorizzata, altresì, la Variazione di tipo IA_{IN} C.I.3.a: inserimento al paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto relativo e al paragrafo 4 del foglio illustrativo di due effetti indesiderati con frequenza non nota (dispnea e sensazione di corpo estraneo nell'occhio) a seguito della conclusione della procedura PSUSA/00003168/201602 sulla sostanza attiva Dorzolamide (UK/H/1252/001/IA/016) relativamente al medicinale: DORZONORM (040189).

Confezioni:

A.I.C. n. 040189019 - «20 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone contagocce da 5 ml;

A.I.C. n. 040189021 - «20 mg/ml collirio soluzione» 3 flaconi contagocce da 5 ml;

A.I.C. n. 040189033 - «20 mg/ml collirio soluzione» 6 flaconi contagocce da 5 ml.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40, 20121 Milano, Italia - Codice fiscale/partita IVA 11845960159.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01973

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Dorzamox», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 225/2018 del 6 marzo 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: DORZAMOX (040815).

Confezioni:

A.I.C. n. 040815019 «20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml in MDPE;

A.I.C. n. 040815021 «20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi da 5 ml in MDPE;

A.I.C. n. 040815033 «20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi da 5 ml in MDPE.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40, 20121 Milano, Italia - Codice fiscale/partita iva 11845960159.

Procedura europea: decentrata UK/H/1998/001/R/001.

Con scadenza l'8 febbraio 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01974

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Spiriva», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 226/2018 del 6 marzo 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: SPIRIVA (035668).

Dosaggio/Forma farmaceutica: «18 microgrammi, polvere per inalazione, capsula rigida» (tutte le confezioni).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

Procedura mutuo riconoscimento - NL/H/0299/001/R/002.

Con scadenza il 9 ottobre 2016 è rinnovata con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli standard terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica delle denominazioni delle confezioni attualmente autorizzate:

da:

A.I.C. n. 035668019 - 30 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg;

A.I.C. n. 035668021 - 60 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg;

A.I.C. n. 035668045 - 10 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo handihaler;

A.I.C. n. 035668058 - 30 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo handihaler;

A.I.C. n. 035668060 - 5 astucci da 30 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg con dispositivo handihaler;

A.I.C. n. 035668072 - 5 astucci da 60 capsule in blister AL/PVC/AL da 18 mcg;

a:

A.I.C. n. 035668019 «18 microgrammi, polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 035668021 «18 microgrammi, polvere per inalazione, capsula rigida» 60 capsule in blister AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 035668045 «18 microgrammi, polvere per inalazione, capsula rigida» 10 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo handihaler;

A.I.C. n. 035668058 «18 microgrammi, polvere per inalazione, capsula rigida» 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo handihaler;

A.I.C. n. 035668060 «18 microgrammi, polvere per inalazione, capsula rigida» 5 astucci da 30 capsule in blister AL/PVC/AL con dispositivo handihaler;

A.I.C. n. 035668072 «18 microgrammi, polvere per inalazione, capsula rigida» 5 astucci da 60 capsule in blister AL/PVC/AL;

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01975

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dicloreum Unidie»

Estratto determina AAM/PPA n. 227/2018 del 6 marzo 2018

Codice pratica: N1B/2017/1576.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DICLOREUM UNIDIE anche nella forma farmaceutica/dosaggio e confezioni di seguito indicate, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

confezione: «136 mg cerotto medicato» 4 cerotti - A.I.C. n. 037184037 (base 10) 13GSK5 (base 32);

confezione: «136 mg cerotto medicato» 8 cerotti - A.I.C. n. 037184049 (base 10) 13GSKK (base 32).

Principio attivo: Ibuprofene.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Sarca n. 223, 20126 Milano - Italia (codice fiscale 03432221202).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01976

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Staros»

Estratto determina n. 363/2018 del 9 marzo 2018

Medicinale: STAROS.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l., via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma (Italia).

Confezioni:

5 mg, compresse rivestite con film. 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 045245014 (in base 10);

10 mg, compresse rivestite con film. 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 045245026 (in base 10);

20 mg, compresse rivestite con film. 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 045245038 (in base 10);

40 mg, compresse rivestite con film. 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 045245040 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

ciascuna compressa rivestita con film contiene 5 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

ciascuna compressa rivestita con film contiene 10 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

ciascuna compressa rivestita con film contiene 20 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

ciascuna compressa rivestita con film contiene 40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

principio attivo: rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina crospovidone tipo A, sodio carbonato monoidrato, sodio laurilsolfato, magnesio stearato;

rivestimento della compressa [5 mg]: opadry II 85F62533 giallo, polivinalcol parzialmente idrolizzato, titanio diossido (E171), polietilenglicole, talco, ferro ossido giallo (E172);

rivestimento della compressa [10 mg, 20 mg, 40 mg]: polivinilalcol parzialmente idrolizzato, opadry II 85F64743 rosa, titanio diossido (E171), polietilenglicole, talco, ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172), rosso allura AC (E129), indigotina (E132).

Produzione del principio attivo:

Nantong Chanyoo Pharmatech Co., Ltd. - N°. 2 Tonghai Si Road, Yangkou Chemical - Industrial Park - 226407 - Cina;

Nantong Chanyoo Pharmatech Co., Ltd. - Rudong Coastal Economic Development Zone, Nantong, Jiangsu Province 226407 - Cina,

(produzione del principio attivo per sintesi chimica, lavorazione del principio attivo, confezionamento primario e secondario del principio attivo, conservazione e/o distribuzione del principio attivo).

Produzione del prodotto finito:

produzione:

Arrow Pharm (Malta) Ltd. - Birzebbugia - BBG 3000 - Malta (produzione medicinali non-sterili, controllo di qualità chimico/fisico, conservazione e/o distribuzione);

Actavis Ltd. BLB016, Bulebel Industrial Estate - Zjtun - ZTN 3000 - Malta (controllo di qualità chimico/fisico, confezionamento primario e secondario, conservazione e/o distribuzione);

Balkanpharma-Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Shosse Str. - Dupnitza - 2600 - Bulgaria (controllo di qualità chimico/fisico, confezionamento primario e secondario,, conservazione e/o distribuzione);

confezionamento primario e secondario:

Actavis Ltd. - BLB016, Bulebel Industrial Estate - Zjtun - ZTN 3000 - malta (confezionamento primario e secondario);

Balkanpharma-Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Shosse Str. - Dupnitza - 2600 - Bulgaria (confezionamento primario e secondario);

Lachifarma S.r.l. - s.s. 16 zona industriale - 73010 Zollino (Lecce) - Italia (confezionamento secondario);

rilascio dei lotti e controllo di qualità (controllo qualità chimico e fisico):

Arrow Pharm (Malta) Ltd. - 62 Hal Far Industrial Estate - Birzebbugia - BBG 3000 - Malta;

Actavis Ltd. - BLB016, Bulebel Industrial Estate - Zejtun - ZTN 3000 - Malta;

Balkanpharma-Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Shosse Str. - Dupnitza - 2600 - Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipercolesterolemia:

adulti, adolescenti e bambini, di età pari o superiore a sei anni, con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa inclusa l'ipercolesterolemia familiare omozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)* come adiuvante di un regime alimentare e quando la risposta alla dieta o ad altri trattamenti non-farmacologici (ad es., esercizio fisico, riduzione del peso) risulti adeguati;

ipercolesterolemia omozigote familiare come adiuvante di un regime alimentare o di trattamenti che riducono il livello dei lipidi (ad esempio, LDL-aferesi) o se tali trattamenti non sono appropriati;

prevenzione degli eventi cardiovascolari: prevenzione degli eventi cardiovascolari maggiori nei pazienti considerati ad alto rischio per un primo evento cardiovascolare, come adiuvante per la correzione di tali fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

5 mg, compresse rivestite con film 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 045245014 (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,51; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,58; nota AIFA 13;

10 mg, compresse rivestite con film 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 045245026 (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,27; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,00; nota AIFA 13;

20 mg, compresse rivestite con film 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 045245038 (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,45; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,10; nota AIFA 13;

40 mg, compresse rivestite con film 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 045245040 (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,72; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,60; nota AIFA 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Staros» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Staros» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02004

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Entecavir Aristo»

Estratto determina n. 365/2018 del 9 marzo 2018

Medicinale: ENTECAVIR ARISTO.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH - Wallenroder Straße 8-10 - 13435 Berlino - Germania.

Confezioni:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL, A.I.C. n. 045443013 (in base 10);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL, A.I.C. n. 045443025 (in base 10);

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE, A.I.C. n. 045443037 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL, A.I.C. n. 045443049 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film»90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL, A.I.C. n. 045443052 (in base 10);

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE, A.I.C. n. 045443064 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film (compressa).

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

«Entecavir Aristo» 0,5 mg compresse rivestite con film. Ogni compressa rivestita con film contiene entecavir monoidrato equivalente a 0,5 mg di entecavir;

«Entecavir Aristo» 1 mg compresse rivestite con film. Ogni compressa rivestita con film contiene entecavir monoidrato equivalente a 1 mg di entecavir;

principio attivo: entecavir;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, crospovidone (tipo *A)*, idrossipropil cellulosa (tipo *L)*, magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

«Entecavir Aristo» 0,5 mg compresse rivestite con film: film di rivestimento (bianco): diossido di titanio (E171), lattosio monoidrato, ipromellosa, macrogol 4000;

«Entecavir Aristo» 1 mg compresse rivestite con film: film di rivestimento (rosa): ipromellosa, diossido di titanio (E171), polidestrosio, talco, maltodestrina, trigliceridi catena media, ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172).

Produzione del principio attivo: Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. - No.5, Donghai 4th Avenue, Zhejiang Chemical - Materials Base - Linhai Zone, Taizhou, 317015, Zhejiang, Cina.

Produzione del prodotto finito: Pharmathen International S.A. - Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia.

Confezionamento primario e secondario:

Pharmathen International S.A. - Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia;

Pharmathen S.A. - Dervenakion 6, Pallini 15351 - Attiki Grecia.

Confezionamento secondario:

Esparma Pharma Services GmbH - Bielefelder Str. 1 - 39171 Suelzetal OT Osterweddingen - Germania;

STM Group S.r.l., strada provinciale Pianura 2 - Pozzuoli 80078 (Italia).

Controllo lotti del prodotto finito:

Pharmathen International S.A. - Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia;

Pharmathen S.A. - Dervenakion 6 - Pallini 15351 - Attiki Grecia.

Rilascio lotti del prodotto finito:

Pharmathen International S.A. - Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grecia;

Pharmathen S.A. - Dervenakion 6 - Pallini 15351 - Attiki Grecia;

Aristo Pharma GmbH - Wallenroder Str. 8-10 - 13435 Berlino - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

indicazione nell'adulto: trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B (HBV) in adulti con:

malattia epatica compensata ed evidenza di replicazione virale attiva, livelli persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT) ed evidenza istologica di infiammazione attiva e/o fibrosi;

malattia epatica scompensata.

Sia per la malattia epatica compensata che scompensata, questa indicazione si basa su dati clinici in pazienti mai trattati prima con nucleosidi , con infezione da virus dell'epatite B, HBeAg positivi e HBeAg negativi. Per quanto riguarda i pazienti con epatite B refrattari alla lamivudina vedere i paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1.;

popolazione pediatrica: trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B (HBV) in bambini e adolescenti mai trattati prima con nucleosidi, con malattia epatica compensata che hanno evidenza di replicazione virale attiva e livelli persistentemente elevati dell'Alanina aminotransferasi sierica (ALT) o evidenza istologica, da moderata a severa, di infiammazione attiva e/o fibrosi. Per quanto riguarda la decisione di iniziare il trattamento nei pazienti pediatrici, vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL, A.I.C. n. 045443013 (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 154,44; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65;

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL, A.I.C. n. 045443049 (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 154,44; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Entecavir Aristo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Entecavir Aristo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista infettivologo, gastroenterologo, internista (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02006

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Carglumico Waymade»

Estratto determina n. 366/2018 del 9 marzo 2018

Medicinale: ACIDO CARGLUMICO WAYMADE

Titolare AIC:

Waymade PLC Trading AS Sovereign Medical, Sovereign House, Miles Gray Road, Basildon - Essex - SS14 3FR - Regno Unito

Confezione

«200 mg compresse dispersibili» 5 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 045647017 (in base 10)

Confezione

«200 mg compresse dispersibili» 15 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 045647029 (in base 10)

Confezione

«200 mg compresse dispersibili» 60 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 045647031 (in base 10)

Forma farmaceutica: Compressa dispersibile

Validità prodotto integro: 2 anni

Composizione:

Principio attivo:

acido carglumico

Eccipienti:

cellulosa microcristallina

croscarmellosa sodica

sodio laurilsolfato

silice colloidale anidra

sodio stearilfumarato

Produttore principio attivo, produttore prodotto finito, confezionamento primario e secondario

Apothecon Pharmaceuticals Pvt. Limited, Plot No.1134,1135,1136,1137,1138-A&B,1143-B,1144-A&B,PadraJambusar Highway, Dabhasa, Padra, Vadodara, Gujarat 391440, India

Controllo lotti

Waymade Plc, Sovereign Specials, Regency House, Miles Gray Road, Basildon, Essex, SS143RW, Regno Unito

Confezionamento primario e secondario e rilascio lotti

Waymade Plc, Sovereign House, Miles Gray Road, Basildon, Essex, SS143FR, Regno Unito

Indicazioni terapeutiche:

Acido carglumico è indicato nel trattamento di: iperammoniemia dovuta alla deficienza primaria di N-acetilglutammato sintasi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«200 mg compresse dispersibili» 15 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 045647029 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 722,07

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1354,25

Confezione

«200 mg compresse dispersibili» 5 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 045647017 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 240,69

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 451,42

Confezione

«200 mg compresse dispersibili» 60 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 045647031 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2888,30

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5417,00

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Acido Carglumico Waymade» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Carglumico Waymade» è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-internista, pediatra e neurologo (RNRL)-.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02007

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bimatoprost e Timololo DOC»

Estratto determina n. 133/2017 del 29 gennaio 2018

Medicinale: BIMATOPROST E TIMOLOLO DOC.

Titolare AIC: DOC Generici Srl - via Turati, 40 - 20121 Milano.

Confezioni:

«0,3 mg/ml + 0,5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone ldpe da 3 ml con contagocce - A.I.C. n. 045145012 (in base 10);

«0,3 mg/ml + 0,5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi ldpe da 3 ml con contagocce - A.I.C. n. 045145024 (in base 10).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione: un ml di soluzione contiene 0,3 mg di bimatoprost e 5 mg di timololo (come 6,8 mg di timololo maleato).

Principio attivo:

bimatoprost e timololo (come timololo maleato).

Eccipienti:

benzalconio cloruro;

sodio cloruro;

fosfato di sodio bibasico eptaidrato;

acido citrico monoidrato;

acido cloridrico, concentrato, o sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH);

acqua depurata.

Produzione del principio attivo.

Bimatoprost:

Industriale Chimica S.r.l. - via E.H. Grieg, 13 - 21047 Saronno (Varese) - Italia;

Maprimed S.A. - Murguiondo 2011 - CI 440 CNS, Buenos Aires - Argentina;

Yonsung Fine Chemicals Co., Ltd. - 207, Sujeong-Ro, Jangan-Myeon - 445-944 Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do - Corea del Sud.

Timololo maleato:

Excella GmbH & Co. KG - Nürnberger Str. 12 - 90537 Feucht - Germania;

Olon S.p.A. - via Livelli, 1 - 26852 Casaletto Lodigiano, Frazione Mairano - Italia.

Produzione del prodotto finito.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti:

S.C. Rompharm Company S.r.l. - Eroilor Street, no. 1A - 075100 Otopeni, Ilfov - Romania.

Confezionamento secondario:

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi) - Italia.

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione intraoculare (PIO) in pazienti adulti con glaucoma ad angolo aperto o con ipertensione oculare, che non rispondono adeguatamente ai beta-bloccanti o agli analoghi delle prostaglandine per uso topico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «0,3 mg/ml + 0,5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone ldpe da 3 ml con contagocce - A.I.C. n. 045145012 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 7.62.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14.30.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Bimatoprost e Timololo DOC è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Bimatoprost e Timololo DOC è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02200

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERMO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Fermo, con deliberazione di giunta n. 220 del 19 dicembre 2017, ha prorogato al segretario generale facente funzione dott. Domenico Tidei la nomina a conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

18A02075

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 12 marzo 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Rosalia Calamita, console generale della Repubblica Federativa del Brasile in Palermo.

18A02073

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flumechina 2%».

Estratto decreto n. 30 del 27 febbraio 2018

È revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario FLUMECHINA 2%, A.I.C. n. 102830, a nome dell'impresa Laboratorio Vaccinogeno Pagnini, con sede in via Diaz n. 147/149 - 80055 Portici (Napoli).

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02068

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cefovet A»

Estratto provvedimento n. 150 del 27 febbraio 2018

Medicinale veterinario CEFOVET A (A.I.C. n. 101961).

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede in via Vittor Pisani n. 16 - 20124 Milano.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB B.II.e.7.b - Modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del fornitore e della composizione delle salviettine disinfettanti fornite nella confezione del prodotto medicinale. Le nuove salviette sono imbevute di alcool isopropilico al 70%.

Per effetto della suddetta variazione viene modificato il RCP ed il foglietto illustrativo/etichetta esterna nel paragrafo di seguito indicato, che viene così autorizzato:

Confezioni

Scatola contenente 4 tubi-siringa + 4 salviette disinfettanti impregnate di alcool isopropilico 70%

Scatola contenente 20 tubi-siringa + 20 salviette disinfettanti impregnate di alcool isopropilico 70%

Scatola contenente 60 tubi-siringa + 60 salviette disinfettanti impregnate di alcool isopropilico 70%

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A02069

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cefovet L»

Estratto provvedimento n. 151 del 27 febbraio 2018

Medicinale veterinario CEFOVET L.

(A.I.C. n. 102405)

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede in via Vittor Pisani n. 16, 20124 Milano.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB B.II.e.7.b, Modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del fornitore e della composizione delle salviettine disinfettanti fornite nella confezione del prodotto medicinale. Le nuove salviette sono imbevute di alcool isopropilico al 70%.

Per effetto della suddetta variazione viene modificato il RCP ed il Foglietto illustrativo/etichetta esterna nei paragrafi di seguito indicati, che vengono così autorizzati:

1. Composizione qualitativa e quantitativa

Ogni tubo-siringa contiene:

Principio attivo:

Cefazolina………………………….300 mg

Eccipienti:

per l'elenco degli eccipienti vedere paragrafo 6.1

La confezione contiene inoltre salviette disinfettanti impregnate di alcool isopropilico 70%.

Confezioni:

scatola di cartone contenente 2 tubi-siringa + 2 salviette disinfettanti impregnate di alcool isopropilico 70% (A.I.C. n. 102405014);

scatola di cartone contenente 10 tubi-siringa + 10 salviette disinfettanti impregnate di alcool isopropilico 70% (A.I.C. n. 102405026);

scatola di cartone contenente 20 tubi-siringa + 20 salviette disinfettanti impregnate di alcool isopropilico 70% (A.I.C. n. 102405038).

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A02070

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Icthiovac VR/PD»

Estratto provvedimento n. 48 del 24 gennaio 2018

Medicinale veterinario ICTHIOVAC VR/PD.

(A.I.C. 105037016).

Numero procedura europea: FR/V/0314/001/IB/001.

Titolare dell'A.I.C.: Laboratorios Hipra, S.A., Avda. la Selva, 135, Amer (Girona), 17170 Spagna.

Oggetto del provvedimento:

si confermano le modifiche come di seguito descritte:

Variazione B.II.f.1.b.1 – estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita sulla base dei dati di stabilità in tempo reale, da 18 mesi attualmente autorizzati, a 24 mesi.

Per effetto della suddetta variazione l'RCP è modificato come segue:

6.3. Periodo di validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 10 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A02071

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della «BAYRISCH BLOCKMALZ / BAYRISCHER BLOCKMALZ / ECHT BAYRISCH BLOCKMALZ / AECHT BAYRISCHER BLOCKMALZ»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 96 del 14 marzo 2018 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta della denominazione «BAYRISCH BLOCKMALZ / BAYRISCHER BLOCKMALZ / ECHT BAYRISCH BLOCKMALZ / AECHT BAYRISCHER BLOCKMALZ» presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 49 del reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

18A02064

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-071) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.